SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Martedì, 25 ottobre 2005   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 170/L

DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2005, n. **217.**

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

05G0244

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2005, n. **216.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che delega il Governo ad adottare, tra gli altri, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;

Visto l'articolo 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, che proroga al 31 dicembre 2005 i termini della delega disposta dal citato articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del 2004;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, recante riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare, gli articoli 20 e 21 riguardanti il Ministero della difesa;

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante, tra l'altro, la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;

Visto l'articolo 8 del citato decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che fissa in undici il numero massimo delle direzioni generali del Ministero della difesa, di cui all'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, stabilendo altresì le relative modalità di attuazione volte ad assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del 2004 e all'articolo 5, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Riorganizzazione dei compiti nei settori delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva

1. È istituita la Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva. Ad essa sono trasferiti i compiti in materia di pensioni, di equo indennizzo e di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardanti il personale militare, attribuiti alla Direzione generale per il personale militare dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nonché i compiti di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, e agli articoli 2, comma 1, lettera *f)*, e 5, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari.

Art. 2.

Riorganizzazione dei compiti nei settori del commissariato militare e dei servizi generali

1. Sono istituite la Direzione generale di commissariato e la Direzione generale dei servizi generali con compiti, rispettivamente, di cui all'articolo 25 e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

2. Contestualmente all'istituzione delle direzioni generali di cui al comma 1, è soppressa la Direzione generale di commissariato e dei servizi generali, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.

3. Ai fini del presente articolo, per assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, agli oneri derivanti dall'istituzione di una

nuova posizione dirigenziale generale si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. Ove si ricorra alla compensazione con tre posti di livello dirigenziale effettivamente coperti, il nuovo incarico può essere attribuito successivamente alla soppressione dei suddetti posti in organico.

Art. 3.

Modalità di attuazione

1. Le strutture ordinative e le competenze delle unità dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali di cui agli articoli 1 e 2, sono stabilite con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegata al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta l'art. 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse):

«Art. 2 *(Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 165, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5, commi 2 e 3, e all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».

— Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concerne «Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.».

— L'art. 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative), così recita: «Il termine di cui all'art. 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2005.».

— Si riportano gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 20 *(Attribuzioni).* — 1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa.

2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:

a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;

b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare: attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».

«Art. 21 *(Ordinamento).* — 1. Il Ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate da un segretario generale.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, nonché nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.».

— Si riporta l'art. 8 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 186 del 2004:

«Art. 8 *(Disposizioni relative al Ministero della difesa)*. — 1. All'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "undici".

2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il maggior onere derivante dalla previsione, ai sensi del comma 1, del trattamento economico spettante al titolare dell'incarico di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è compensato rendendo contestualmente indisponibili, al fine del conferimento presso la stessa amministrazione, tre posti effettivamente coperti di livello dirigenziale. In alternativa, il predetto incarico di cui all'art. 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 è conferito ad un ufficiale generale e gradi corrispondenti delle Forze armate, equiparato a dirigente di prima fascia, ferma restando la consistenza organica dei predetti gradi prevista dalla vigente normativa.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono adottate le disposizioni idonee ad assicurare in via definitiva l'invarianza della spesa.».

Note all'art. 1:

— Si riporta l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264:

«Art. 4.2. — I compiti di cui all'art. 29 del decreto sono contestualmente attribuiti alle Direzioni generali del personale.» (per «decreto» si intende il d.P.R. n. 1478 del 1965, il cui art. 29 è riportato alla nota successiva).

— Si riporta l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478 (Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa):

«Art. 19. — La Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari provvede:

all'organizzazione e allo svolgimento delle operazioni relative alla leva, alla selezione attitudinale e al reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

alla militarizzazione e alla mobilitazione civile;

alla trattazione delle materie relative al reclutamento, allo stato, all'avanzamento, all'impiego, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico del personale del Servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare della Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta e del personale militare della Croce Rossa Italiana;

alla trattazione delle pratiche relative ai militari caduti e dispersi in guerra e alla formazione dell'Albo d'Oro;

all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie e al personale sopraindicati, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.».

Si riportano gli articoli 2, comma 1, lettera *f)*, e 5, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del servizio militare professionale):

«Art. 2 *(Personale militare impegnato nella difesa nazionale)*. — 1. Le finalità di cui all'art. 1 sono assicurate da:

a)- *e)* (omissis);

f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:

1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'art. 78 della Costituzione:

2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.».

«Art. 5 *(Misure per agevolare l'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro)*. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa individua, con proprio decreto, nell'ambito delle direzioni generali del Ministero della difesa, una struttura competente a svolgere attività informativa, promozionale e di coordinamento al fine di valutare l'andamento dell'attività di reclutamento di personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata. Per il perseguimento delle predette finalità tale struttura si avvale anche degli uffici periferici della Difesa, acquisisce le opportune informazioni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e privati e stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i predetti datori di lavoro, con gli uffici regionali competenti in materia di promozione dell'occupazione, individuati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con i soggetti abilitati all'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, e con i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.».

Note all'art. 2:

— Si riportano gli articoli 25 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965:

«Art. 25. — La Direzione generale di commissariato sopraintende:

alle seguenti attività pertinenti ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, nonché ad altri materiali di uso ordinario determinati con decreto del Ministro:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero, alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile, per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.».

«Art. 32. — La Direzione generale dei servizi generali sopraintende:

agli affari connessi con i servizi di competenza del Provveditorato generale dello Stato relativi agli organi centrali;

alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri;

ai servizi poligrafici ed ai servizi generali, determinati con decreto del Ministro, relativi al funzionamento degli organi centrali della difesa;

agli archivi generali.

Provvede inoltre alle incombenze amministrative relative al servizio dei trasporti ferroviari, per via ordinaria, per via marittima e per via aerea interessanti le forze armate, alle esigenze di manovalanza degli organi centrali ed a quelle connesse ai trasporti.

La Direzione generale provvede infine all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle predette attività, nonché di quelli relativi alle spese generali per gli Enti e i Corpi militari, alle spese per la propaganda per le tre forze armate, alle spese di rappresentanza, per riviste e per cerimonie, nonché alle spese connesse al funzionamento delle biblioteche, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.».

— Si riporta l'art. 15 del decreto legislativo n. 264 del 1997:

«Art. 15. — 1. È istituita la Direzione generale del commissariato e dei servizi generali. Ad essa sono attribuiti i compiti di cui agli articoli 25 e 32 del decreto.

2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, sono soppresse la Direzione generale di commissariato e la Direzione generale dei servizi generali.».

— Il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta l'art. 17 del decreto legislativo n. 264 del 1997:

«Art. 17. — 1. Le strutture ordinative e le competenze dell'ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio del Segretario generale, degli Uffici centrali e delle Direzioni generali, conseguenti alle modifiche previste dal presente decreto, sono stabilite dal Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con propri decreti da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle norme vigenti.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono informarsi a principi volti a realizzare obiettivi di economicità e di razionalizzazione delle strutture, mirando anche a favorire l'attribuzione di compiti e funzioni amministrative, tecniche, contabili e giuridiche al personale civile, coerentemente con le professionalità possedute.

3. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le normative vigenti.».

05G0242

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 ottobre 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 179 giorni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 74.203 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 ottobre 2005, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a 179 giorni con scadenza 28 aprile 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 9.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come, stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 ottobre 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 ottobre 2005.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2005

Il direttore: CANNATA

05A10147

DECRETO 21 ottobre 2005.

Emissione di una seconda trance di buoni ordinari del Tesoro a 57 giorni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 74.203 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 ottobre 2005 l'emissione di una seconda tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro, durata residua 57 giorni, con godimento 30 settembre 2005 e scadenza 27 dicembre 2005, di cui al proprio decreto ministeriale del 22 settembre 2005 n. 100317, fino al limite massimo in valore nominale di 1.500 milioni di euro.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento cor-

rispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 ottobre 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2005

Il direttore: CANNATA

05A10148

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 ottobre 2005.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Prosper 500 EC», registrato al n. 12884.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 19 novembre 2001 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 14 marzo 2005 dall'impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato PROSPER 500 EC, contenente la sostanza attiva spiroxamina;

Visto il decreto del 1º ottobre 1999 di inclusione della sostanza attiva spiroxamina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 1999/73/CE della Commissione del 19 luglio 1999;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 1º settembre 2009 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva);

Vista la nota dell'ufficio del 3 agosto 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 1º settembre 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 1º settembre 2009, l'impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PROSPER 500 EC, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Per la sostanza attiva spiroxamina sono confermati i limiti massimi di residui comunitari indicati nel decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004. Viene inoltre fissato il seguente limite massimo di residuo nazionale, che sarà inserito nel provvedimento di aggiornamento del suddetto decreto:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
ino	0,5

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 50-100-250-500 e litri 1-2-5.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: Bayer Cropscience Srl in Filago (Bergamo) autorizzato con decreti del 6 dicembre 1983/20 dicembre 2002; Torre S.r.l. in Montalcino - Torrenieri (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003; importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer Cropscience AG - Dormagen (Germania); nonché formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato nello stabilimento dell'impresa S.C.B. - Marle Sur Serre (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12884.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PROSPER® 500 EC

etichetta/foglio illustrativo

FUNGICIDA SISTEMICO PER LA VITE

Emulsione Concentrata

PROSPER® 500 EC

COMPOSIZIONE

100 g di Prosper 500 EC contengono:
49,8 g di spiroxamina pura (=499,5 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

Contiene spiroxamina: può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione e ingestione.
Irritante per la pelle.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – 20156 Milano - Viale Certosa, 130 - Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania); Bayer CropScience S.r.l. - FILAGO (BG); Torre S.r.l. – Montalcino -Torrenieri (SI)
Officina di confezionamento: S.C.B. – Marle Sur Serre (Francia)
Registrazione Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: 50-100-250-500 ml; 1-2-5 l
PARTITA N.:

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SPIROXAMINA
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Vite: contro oidio *(Uncinula necator)*.
Ad inizio germogliamento intervenire ad una dose non inferiore a 0,4 litri/ha.
Successivamente intervenire alla dose di 60-80 ml/hl. Le dosi sono calcolate per irroratrici a volume normale utilizzando 1000 l di acqua/ha. In caso di impiego con attrezzature a basso o ultrabasso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro (0,6–0,8 l/ha). Si consiglia l'impiego di Prosper 500 EC in un calendario preventivo a turno fisso con un intervallo di 10 - 14 giorni tra i trattamenti. Utilizzare la dose più elevata e l'intervallo tra i trattamenti più breve nelle condizioni più favorevoli allo sviluppo del patogeno.
Per evitare l'insorgenza di ceppi resistenti non applicare Prosper 500 EC (o altri prodotti contenenti spiroxamina) più di 5 volte nel corso dell'anno, eventualmente alternando con prodotti antioidici a differente meccanismo d'azione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima del raccolto per l'uva da vino e 14 giorni prima del raccolto per l'uva da tavola.

Attenzione: il non corretto impiego di indumenti protettivi, di occhiali e guanti idonei potrebbe causare danni alla salute dell'operatore.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.
Avvertenze. Da non vendersi sfuso. Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Conservare al riparo dal gelo.

® Marchio registrato

Edizione del 30.08.2005

PROSPER® 500 EC

FUNGICIDA SISTEMICO PER LA VITE

Emulsione Concentrata

PROSPER® 500 EC

COMPOSIZIONE

100 g di Prosper 500 EC contengono:
49,8 g di spiroxamina pura (=499,5 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

Contiene spiroxamina: può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per inalazione e ingestione
Irritante per la pelle.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – 20156 Milano - Viale Certosa, 130 - Tel. 02/3972.1

Registrazione Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: 50-100 ml

PARTITA N.:
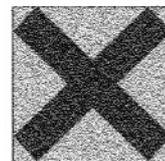
NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

® Marchio registrato

Edizione del 30.08.2005

05A10034

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIRETTIVA 13 ottobre 2005.

Modalità per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *d)*, della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Anno 2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

EMANA
la seguente direttiva:

Premessa.

L'art. 12, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 266 dell'11 agosto 1991 prevede la possibilità per l'Osservatorio nazionale per il volontariato di approvare progetti sperimentali elaborati e proposti, anche in collaborazione con Organismi locali di governo, da organizzazioni di volontariato e destinati a fronteggiare emergenze sociali e a favorire l'applicazione di avanzate metodologie di intervento.

In tale contesto la Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, tenuto conto di quanto previsto nell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

stabilisce di seguito i requisiti soggettivi richiesti alle associazioni proponenti;

stabilisce i requisiti oggettivi richiesti per la presentazione di progetti sperimentali per l'anno 2005;

definisce le priorità e i criteri di valutazione a cui l'Osservatorio farà riferimento nella selezione dei progetti presentati.

1. Requisiti soggettivi.

Possono richiedere il finanziamento per la realizzazione dei progetti indicati in premessa le organizzazioni di volontariato che siano legalmente costituite da almeno due anni alla data di pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, a pena di decadenza, per tutta la durata di attuazione del progetto finanziato, e risultino regolar-

mente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle leggi e delibere regionali e provinciali attuative della legge quadro.

I progetti possono essere presentati:

1) da singole associazioni di volontariato;

2) da più organizzazioni di volontariato congiuntamente.

Ciascuna organizzazione non può presentare, a pena di esclusione, in forma singola od associata, più di un progetto.

In caso di collaborazioni con enti locali la responsabilità del progetto attiene comunque all'associazione proponente.

Nella ipotesi di cui al punto 2):

qualora il progetto proposto venga ammesso a finanziamento, dovrà essere indicata l'associazione capofila alla quale le organizzazioni co-attuatrici devono conferire la rappresentanza ai fini del progetto mediante formale atto di procura legale.

I progetti dovranno essere realizzati direttamente dalle organizzazioni proponenti.

Per la realizzazione dei progetti finanziati con la presente direttiva non sono, quindi, ammesse deleghe a soggetti esterni, salvo nei casi di attività ritenute essenziali, non realizzabili dall'associazione proponente per mancanza di risorse interne, e previa esplicita autorizzazione formale da parte della Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

2. Requisiti oggettivi e priorità.

2.1. Ambiti operativi e durata.

Per l'anno 2005 i progetti dovranno intervenire nei settori del disagio sociale, possibilmente con il coinvolgimento degli enti locali per favorire l'introduzione e la diffusione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

I progetti dovranno possedere una o più delle seguenti caratteristiche:

1) innovatività, con riferimento al contesto territoriale, alla tipologia di intervento, e alla realizzazione di attività caratterizzate da una spiccata valenza sociale;

2) interventi pilota, sperimentali, finalizzati a mettere a punto modelli di intervento che possano essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali;

3) creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo settore, e di collaborazione con enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese e sindacati.

Gli elementi indicati nei punti precedenti dovranno essere adeguatamente argomentati nell'ambito della descrizione del progetto.

Sarà data priorità ai progetti concernenti:

1) nuove metodologie tese al contrasto e alla prevenzione del disagio minorile e giovanile;

2) contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani, minori, soggetti con scarso livello di reddito, famiglie monoparentali, persone senza fissa dimora, nomadi, detenuti ed ex detenuti, malati, alcolisti, persone con disabilità fisica, sensoriale e mentale ed i loro genitori e familiari, ecc.) e/o creazione/sviluppo di servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i fabbisogni espressi dalle categorie suddette;

3) promozione di forme di volontariato che prevedano la partecipazione dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative, di coinvolgimento sociale e di integrazione giovanile.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 266/1991, non saranno presi in considerazione:

a) progetti attinenti la materia della cooperazione internazionale allo sviluppo, che ricadono nella disciplina della legge n. 49/1987;

b) progetti attinenti la materia della protezione civile;

c) progetti aventi per oggetto iniziative di informatizzazione comportanti acquisto di hardware e software presentati da associazioni che, nei due anni precedenti, hanno avuto finanziamenti per analoghi progetti.

Le iniziative proposte non possono avere durata superiore a dodici mesi.

2.2. Indicazioni relative ai costi.

Le disponibilità finanziarie relative all'anno in corso dovrebbero risultare, come per lo scorso anno, pari a circa € 1.000.000,00.

Tuttavia, una più precisa determinazione dell'ammontare del finanziamento sarà possibile soltanto all'esito delle procedure, tutt'ora in corso, di imputazione contabile di dette risorse finanziarie sul pertinente capitolo di spesa.

Si riserva di rendere noto tale ammontare sul sito del Ministero: http://www.welfare.gov.it/ costituendo tale adempimento comunicazione formale a tutti gli effetti.

I progetti presentati saranno esaminati e valutati secondo i criteri contenuti nella presente direttiva.

Il costo complessivo di ciascun progetto per il quale si chiede il contributo finanziario, a pena di inammissibilità, non potrà superare l'ammontare complessivo di € 65.000,00.

In ogni caso l'organizzazione di volontariato proponente deve concorrere in misura non inferiore ad almeno 20% del costo complessivo del progetto, specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati all'attività svolta dall'organizzazione proponente, quote di ammortamento delle strutture, dei servizi, delle attrezzature, del personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specifico impegno deve essere indicato nella domanda di finanziamento e deve essere riprodotto nel Piano economico, costituendo un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del progetto al finanziamento, a conferma della concreta capacità dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.

Il costo previsto per le spese di progettazione non deve superare il 4% del costo complessivo del progetto.

I compensi previsti per le risorse umane, necessarie alla realizzazione del progetto, non devono superare il 40% dell'ammontare complessivo del costo del progetto (personale retribuito, formatori, consulenti, rimborso spese per il personale volontario e non volontario).

Le spese per attrezzature, materiale didattico e materiale di consumo devono essere contenuti entro l'importo massimo del 15% del costo complessivo del progetto.

Ai fini del monitoraggio sugli stadi di avanzamento delle attività e sulla gestione finanziaria del progetto si richiede l'adozione di una codificazione contabile appropriata, identificativa delle movimentazioni economico-finanziarie inerenti il progetto.

Il legale rappresentante dell'associazione proponente o, nel caso in cui il progetto sia presentato congiuntamente ad altre organizzazioni, dell'associazione capofila dichiarerà, sotto la propria responsabilità, la non concorrenza di altri fondi pubblici (statali, regionali o di enti locali), ovvero, nei casi di soggetti privati, le modalità di partecipazione al progetto e l'impegno finanziario assunto dal soggetto erogante un eventuale co-finanziamento.

Rimangono comunque esclusi dai costi finanziari del progetto:

attività promozionali non direttamente inerenti il progetto;

le spese per l'ordinario funzionamento e la gestione dell'associazione;

l'organizzazione di seminari e convegni non attinenti il progetto;

ogni altro tipo di spesa non finalizzata alla realizzazione del progetto.

I progetti potranno essere finanziati in forma parziale rispetto al finanziamento richiesto dall'organizzazione proponente.

3. Presentazione dei progetti.

3.1. Modalità di presentazione.

La domanda di contributo finanziario di cui alla presente direttiva deve essere compilata in video-scrittura o in carattere stampatello, su carta semplice, secondo lo schema esemplificativo allegato (Allegato 1) e deve essere corredata da un elaborato progettuale (Allegato 2) e da un piano economico (Allegato 3).

La domanda di contributo finanziario, recante sulla busta la dizione «Progetto Sperimentale volontariato direttiva 2005», deve essere indirizzata e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Divisione III Volontariato - via Fornovo n. 8, Palazzina C - 00192 Roma. Le domande spedite saranno accettate solo se pervenute entro e non oltre il termine di venticinque giorni dalla pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e presso il predetto indirizzo. Il predetto termine, qualora coincidente con un giorno non lavorativo, si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo. A tale scopo sarà cura del legale rappresentante accertarsi dell'avvenuta ricezione da parte del competente ufficio.

La domanda di contributo finanziario può essere, altresì, presentata a mano presso la Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, Divisione III, al medesimo indirizzo, entro e non oltre le ore 12 del giorno di scadenza del predetto termine di venticinque giorni. Per la presentazione diretta delle domande di contributo finanziario l'ufficio competente sarà aperto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni feriali, escluso il sabato.

La data di acquisizione delle domande è stabilita e comprovata, nel caso di spedizione, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante e nel caso di presentazione diretta, dalla ricevuta rilasciata dal competente ufficio con l'indicazione della data e dell'ora di consegna.

Questo Ministero si intende esonerato da ogni responsabilità inerente gli eventuali ritardi di recapito nell'invio della domanda, anche se dovuti a forza maggiore.

A pena di inammissibilità, la domanda dovrà:

1) essere presentata da parte di un'organizzazione che abbia i requisiti soggettivi precedentemente esposti;

2) essere redatta e compilata correttamente secondo lo schema di cui all'allegato 1 della presente direttiva e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dal-

l'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci;

3) essere corredata dal progetto per cui si chiede il contributo (che risponda ai requisiti oggettivi precedentemente esposti, redatto, in formato cartaceo ed elettronico, sulla base del formulario di cui all'allegato 2 comprensivo del piano economico di cui all'allegato 3, unitamente ad una dichiarazione di autenticità e veridicità delle informazioni ivi contenute sottoscritta dal legale rappresentante;

4) contenere copia conforme dell'atto costitutivo dell'associazione e dello statuto, comprensivi di eventuali integrazioni (redatti conformemente al disposto del comma 3, art. 3, della legge n. 266/1991) e copia conforme dell'atto di iscrizione nel registro generale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della legge n. 266/1991 o dichiarazione resa dal legale rappresentante da cui risulti l'avvenuta iscrizione nel Registro generale del volontariato nella regione e/o provincia ove ha sede l'associazione, unitamente alla dichiarazione, resa dal legale rappresentante, di impegno a permanere in tale registro per tutta la durata di svolgimento del progetto, a pena di decadenza dal contributo;

5) essere corredata da copia conforme dell'atto da cui si evince il conferimento dei poteri al legale rappresentante. Quest'ultimo dovrà allegare alla domanda copia del documento di riconoscimento e dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da cui si evinca:

a) di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, e

b) di non avere precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 (in caso contrario dovrà indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell'autorità che ha erogato le stesse, specificando anche se sia stata concessa amnistia, indulto, perdono giudiziale, non menzione ed i procedimenti penali pendenti);

6) contenere una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'associazione dalla quale risulti che lo stesso progetto non è oggetto di altri finanziamenti con risorse pubbliche diretti o indiretti, presenti o futuri;

7) includere un'attestazione, resa dal legale rappresentante, di eventuali collaborazioni con altre associazioni di volontariato e con enti pubblici e/o soggetti privati nel quadro del progetto;

8) essere corredata da una dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'associazione di volontariato, in cui viene indicata la parte del progetto eventualmente co-finanziata da altre associazioni di volontariato, da cooperative sociali, IPAB, Fondazioni, enti locali o altro e non cumulabile con la quota a carico dell'Associazione e il costo complessivo del progetto;

9) essere corredata da *curriculum* dell'associazione di volontariato e *curriculum* degli eventuali partner non istituzionali.

In tutti i casi in cui è richiesta la copia conforme all'originale si intende l'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura di un pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio, il numero dei fogli impiegati apponendo la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

In alternativa il rappresentante legale dell'organismo associativo può esibire l'originale del documento all'Ufficio competente producendo contestualmente copia al funzionario preposto che ne attesterà la conformità all'originale ovvero può dichiarare la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento o di un'attestazione (modelli di versamento, ecc.) mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà anche apponendo tale dichiarazione in calce alla copia stessa.

3.2. Motivi di inammissibilità.

Non verranno prese in considerazione le domande di contributo finanziario:

a) non redatte e compilate correttamente secondo gli allegati della presente direttiva;

b) pervenute o consegnate a mano oltre i termini previsti dal precedente punto 3.1.;

c) presentate da associazioni costituite da meno di due anni;

d) prive dell'indicazione e della firma del legale rappresentante;

e) prive dell'attestazione di iscrizione ai Registri regionali o provinciali del volontariato, nonché della dichiarazione di impegno a cura del legale rappresentante di permanenza di detta iscrizione, a pena di decadenza, per tutta la durata di attuazione del progetto finanziato;

f) prive della copia conforme dell'atto costitutivo dell'associazione;

g) prive della copia conforme dello statuto dell'associazione;

h) prive del piano economico o il cui piano economico non sia stato compilato secondo quanto previsto dalla direttiva;

i) il cui piano economico è incompleto, ovvero mancante della indicazione del costo delle assicurazioni per i volontari e del costo della fideiussione;

j) il cui piano economico sia privo della firma del legale rappresentante;

k) con un costo del progetto superiore a € 65.000,00;

l) che prevedano costi di progettazione superiori al 4% dell'ammontare complessivo;

m) che prevedano spese per le risorse umane (personale retribuito, consulenti, formatori, rimborso spese personale volontario) superiori al 40% dell'ammontare complessivo;

n) che prevedano una richiesta di finanziamento finalizzata all'acquisto ed alla ristrutturazione di immobili;

o) che prevedano oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;

p) che prevedano oneri relativi a seminari e convegni non collegati col progetto;

q) che prevedano spese per l'ordinario funzionamento e la gestione dell'organizzazione, spese per le attrezzature o ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto;

r) prive della dichiarazione, a firma del rappresentante legale, relativa a eventuali ulteriori finanziamenti, pubblici e/o privati;

s) prive della attestazione, nel caso in cui il progetto venga realizzato da più organizzazioni congiuntamente, o con enti pubblici e/o soggetti privati, del ruolo e/o funzione svolti da ciascuna di esse nella realizzazione del progetto, nonché della associazione capofila alla quale le organizzazioni co-attuatrici conferiscono la rappresentanza mediante formale atto di procura legale;

t) prive del *curriculum* dell'organizzazione di volontariato e degli eventuali partner non istituzionali,

u) relative a progetto attinente materia di protezione civile;

v) relative a progetto attinente materia di cooperazione internazionale allo sviluppo che ricade nella legge n. 49/1987;

w) proposte da associazioni che non hanno presentato le relazioni finali per progetti finanziati dall'Osservatorio e già terminati;

x) comunque non conformi a indicazioni contenute nella presente direttiva.

4. Valutazione dei progetti.

La valutazione dei progetti ai fini della ammissibilità al finanziamento verrà compiuta da una commissione di esperti nominata dal presidente dell'osservatorio nazionale per il volontariato.

I componenti della commissione, se rappresentanti di organizzazioni di volontariato presenti nell'Osservatorio stesso, non avranno diritto di voto.

Le domande pervenute verranno esaminate sotto il profilo di ammissibilità e successivamente si procederà all'esame per la valutazione dei progetti proposti. I criteri sono individuati nella seguente scheda di valutazione:

Criteri individuati per la scheda di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
Congruità ed effettiva corrispondenza per la realizzazione del progetto (es. bisogno rilevato, obiettivi, singole fasi e azioni, pianificazione, realizzazione effettiva, ecc.)	0-14
Rispondenza e congruenza tra le aree di intervento individuate, il contesto sociale e territoriale e il bisogno, gli obiettivi previsti e le azioni, con la e/o le metodologie adottate	0-14
Presenza di autovalutazione	0-8
Coerenza tra contenuti del progetto e piano economico	0-4
Presenza di aspetti innovativi	0-10
Presenza di caratteristiche sperimentali	0-10
Informazioni relative ai destinatari dell'intervento	0-8
Collaborazioni e/o accordi con altre associazioni di volontariato, soggetti del terzo settore, gruppi informali, enti pubblici e/o del privato sociale, sindacati, scuole di ogni ordine e grado	0-12
Presenza informazioni relative ai volontari e al personale coinvolto	0-8
Presenza e/o previsione di piani formativi	0-4
Presenza di indicatori di efficienza e di efficacia	0-4
Progetto già finanziato	0-4
TOTALE . . .	100

La commissione provvederà alla stesura della graduatoria finale che verrà approvata dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

Il contributo finanziario per i progetti esaminati potrà essere totalmente o anche parzialmente corrispondente alla richiesta formulata dall'Associazione proponente. Nella seconda ipotesi è consentita una rimodulazione quantitativa e proporzionale del progetto, da concordare con l'Amministrazione erogante, e comunque tale da non inficiare il perseguimento delle finalità previste.

La graduatoria verrà trasposta in un provvedimento direttoriale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale pubblicazione esplica gli effetti della piena conoscenza nei confronti di tutti gli istanti circa l'esito della valutazione dei progetti.

La graduatoria sarà disponibile sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.welfare.gov.it).

Per quanto riguarda i progetti ritenuti idonei ma non ammessi a finanziamento, la Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali potrà procedere alla loro inclusione nell'iniziativa sperimentale denominata «Adotta un Progetto», come descritta sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.welfare.gov.it/adottaun progetto).

5. Progetti ammessi al contributo finanziario.

Alle organizzazioni di volontariato il cui progetto sia stato dichiarato ammissibile al finanziamento, verrà data apposita comunicazione.

Le organizzazioni di volontariato ammesse al finanziamento dovranno, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Ministero, inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la seguente documentazione (farà fede il timbro postale di invio):

indicazione del rappresentante legale dell'associazione ai fini del progetto;

certificato penale e certificato relativo a eventuali carichi pendenti del rappresentante legale dell'organizzazione che presenta la domanda; ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che il legale rappresentante non abbia riportato condanne penali, non sia destinatario di provvedimenti concernenti l'applicazione di misure di prevenzione, e non sia a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso;

composizione attuale dell'organo rappresentativo dell'associazione;

codice fiscale dell'organizzazione;

estremi del conto corrente bancario (codice CAB e ABI) o di altra forma per l'accreditamento della somma concessa;

bilancio consuntivo 2004;

bilancio preventivo 2005, se previsto dallo statuto;

prospetto progetto esecutivo;

documentazione inerente l'assicurazione degli aderenti all'associazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Successivamente alla ricezione della su citata documentazione, alle associazioni verrà trasmessa una convenzione, in quadruplice copia, dalla quale risulti l'impegno a realizzare il progetto nei tempi e nei modi previsti dalla presente direttiva, con l'indicazione della data di inizio del progetto e della sua durata.

La documentazione e la convenzione firmata dal rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato dovrà essere inviata a: «Osservatorio nazionale per il volontariato - Divisione III Volontariato - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Via Fornovo n. 8 - Palazzina C - 00192 Roma», e recare sulla busta la dizione «Progetto sperimentale volontariato ammesso - direttiva 2005».

Il mancato invio o l'invio anche parziale della documentazione richiesta entro il termine sopra indicato, senza motivate giustificazioni, comporterà la decadenza dal diritto al finanziamento. In entrambi i casi citati, potrà subentrare nel diritto al finanziamento il progetto immediatamente successivo nella graduatoria di quelli dichiarati ammissibili dalla commissione di valutazione.

6. Modalità di erogazione del finanziamento.

Il finanziamento verrà erogato in due fasi:

una prima quota, su richiesta del beneficiario e comunque fino ad un massimo del 70% del contributo concesso, verrà versata previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria di cui al successivo punto 7, e dopo la registrazione della convenzione di cui al precedente punto 5 presso i competenti organi di controllo, tenuto conto della disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio;

una seconda quota, pari al saldo, verrà versata al termine della realizzazione del progetto e a seguito dell'esito positivo dell'accertamento da parte dell'Amministrazione della relazione finale sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonché della rendicontazione delle spese sostenute per l'intero progetto corredata delle relative fatture e/o giustificativi di spesa.

7. Fideiussione

A garanzia dell'anticipo richiesto (pari ad un massimo del 70% del contributo ministeriale complessivamente concesso al progetto) le associazioni beneficiarie dovranno stipulare apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

Tale fideiussione, che costituisce costo imputabile al progetto, deve essere presentata dall'associazione contestualmente alla richiesta di anticipo da parte delle associazioni di volontariato e costituisce condizione necessaria al fine della erogazione del contributo.

Il rilascio della fideiussione è previsto da parte degli istituti bancari e da parte di intermediari finanziari non bancari iscritti negli elenchi previsti dal decreto legislativo n. 385/1993, e specificatamente:

1) elenco generale tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi (art. 106), consultabile sul sito http://www.uic.it;

2) elenco speciale vigilato dalla Banca d'Italia (art. 107), consultabile sul sito http://www.bancaditalia.it;

3) elenco delle imprese autorizzate da ISVAP all'esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito http://www.isvap.it

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa devono necessariamente contenere:

a) la clausola della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile;

b) la previsione che, nel caso in cui l'Amministrazione rilevi a carico delle associazioni beneficiarie delle inadempienze legate alla realizzazione del progetto, il fideiussore si impegni, rinunciando ad opporre eccezioni, a pagare irrevocabilmente e senza indugio a fronte di una semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione;

c) l'esplicita dichiarazione della permanenza della loro validità, in deroga all'art. 1957 del codice civile, fino al ventiquattresimo mese successivo alla data di rendicontazione finale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione.

8. Audit e Monitoraggio

La Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali assicura attività di audit, secondo la normativa nazionale di riferimento, alle associazioni i cui progetti saranno approvati.

Potranno essere formulati quesiti direttamente alla Direzione generale, la quale provvederà a diffonderne la conoscenza nei casi ritenuti di interesse generale.

L'Osservatorio nazionale per il volontariato viene coinvolto nella attività di monitoraggio dei progetti ammessi a contributo.

Le organizzazioni di volontariato sono tenute ad inviare, a metà del percorso progettuale, una relazione sullo stato di avanzamento del progetto accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel periodo di riferimento.

In caso di accertamento di motivi che inducano a ritenere non realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso dei fondi erogati non conforme alle finalità della presente direttiva, l'ufficio competente potrà, in qualsiasi momento, disporre l'interruzione del progetto e revocare il finanziamento.

In caso di mancata realizzazione dell'intero progetto o di parte di esso, l'associazione dovrà provvedere alla restituzione del contributo o degli acconti di contributo percepiti corrispondente alla parte del progetto approvato la cui utilizzazione non è documentata.

Entro trenta giorni dal termine delle attività progettuali le organizzazioni di volontariato invieranno alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali la relazione finale, nonché il rendiconto amministrativo contabile sul costo complessivo delle spese sostenute, per la verifica di competenza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A conclusione della verifica l'Amministrazione provvederà ad erogare la rimanente quota parte del contributo finanziario e rilascerà la dichiarazione di svincolo per la polizza fideiussoria.

Roma, 13 ottobre 2005

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 261

DIRETTIVA 2005 VOLONTARIATO - **ALLEGATO 1**

DOMANDA DI CONTRIBUTO FINANZIARIO

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali
Osservatorio nazionale per il volontariato
Via Fornovo, 8 - Palazzina C
00192 - Roma

OGGETTO: *Domanda di presentazione di un progetto sperimentale e richiesta di contributo finanziario per l'esercizio finanziario 2005 ai sensi dell'art. 12 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.*

La/Il sottoscritta/o (Cognome)________________(Nome)______________________ in qualità di rappresentante legale della ____, con sede legale nel comune di ____ provincia di_____ indirizzo____ cap. __________________ tel. __________________ fax ____________________ e-mail____, avente natura giuridica di______________________________, operante nel/nei settore/i di intervento _________________________________nel presentare il progetto sperimentale, allegato alla presente domanda, dal titolo:____
____
____
comportante per la sua realizzazione l'impegno finanziario pari a Euro (in cifre)_____________ (in lettere) ____

CHIEDE

ai sensi del comma 1, lettera d), art.12 della legge 11 agosto 1991 n.266 l'assegnazione di un contributo finanziario per un importo di € (in cifre)______________ (in lettere) ____, pari all'80% del costo totale, da destinare alla realizzazione del progetto sopra indicato rivolto a (specificare)
____ .
La quota a carico dell'organizzazione, proponente sarà di € (in cifre) _____________________ (in lettere) __________________________________ pari al 20% del costo complessivo del progetto.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

che l' associazione di volontariato di cui è legale rappresentante:

- è stata legalmente costituita a far data dal __________________

- ha natura giuridica di:

  - ☐ associazione con personalità giuridica
  - ☐ associazione priva di personalità giuridica

- ha come soci:

  - ❐ Persone fisiche
  - ❐ Persone giuridiche
  - ❐ Persone fisiche e giuridiche

- è iscritta al *Registro regionale di volontariato*, di cui all' art.6 della legge n.266/1991, con provvedimento n. ____, del

- opera senza fini di lucro, anche indiretto, attraverso le seguenti attività:

A. ____
B. ____
C. ____
D. ____

- rivolgerà il progetto per cui si chiede il contributo a

____

(Solo nel caso di presentazione congiunta con altre associazioni, aggiungere la seguente dichiarazione:)

- in caso di ammissione a finanziamento dell'iniziativa, si impegna a trasmettere atto di procura, con firma autenticata o in autocertificazione, dei legali rappresentanti delle altre associazioni proponenti e atto attestante l'individuazione dell' associazione capofila.

Luogo e Data ______________________

Firma del Legale Rappresentante

____

Allega alla domanda la seguente documentazione

a) progetto, in formato cartaceo ed elettronico, di cui si chiede il finanziamento redatto su formulario predisposto in allegato (Allegato 2), comprensivo del piano economico (Allegato 3), unitamente ad una dichiarazione di autenticità e veridicità delle informazioni ivi contenute sottoscritte dal legale rappresentante;
b) copia conforme dell'atto costitutivo dell'associazione e dello statuto (redatto conformemente a quanto disposto dal comma 3, art.3, della legge 11 agosto 1991, n.266), comprensivi di eventuali integrazioni;
c) copia conforme dell'atto da cui si evince il conferimento dei poteri del legale rappresentante e copia del suo documento di riconoscimento;
d) dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui si evince a) di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per l' applicazione di misure di sicurezza o di

prevenzione e b) di non avere precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del DPR n.313/2002 (in caso contrario si dovranno indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell' autorità che ha erogato le stesse specificando anche se sia stata concessa amnistia,indulto, perdono giudiziale, non menzione ed i procedimenti penali pendenti);

e) copia conforme dell' atto di iscrizione dell'associazione nel Registro Generale del Volontariato nella regione e/o provincia ove è ubicata la sede legale o dichiarazione resa dal legale rappresentante da cui risulti l' avvenuta iscrizione, nonché copia della dichiarazione attestante l' impegno a rendere permanente detta iscrizione per tutta la durata di svolgimento del progetto;

f) dichiarazione del rappresentante legale dell'associazione dalla quale risulti che lo stesso progetto non è oggetto di altri finanziamenti con risorse pubbliche diretti o indiretti, presenti o futuri;

g) attestazione di eventuali collaborazioni con altre associazioni di volontariato o con enti pubblici e/o soggetti privati nel quadro del progetto;

h) dichiarazione del rappresentante legale dell'associazione di volontariato nella quale viene indicata la parte del progetto eventualmente co-finanziata da altre associazioni di volontariato, da cooperative sociali, IPAB, Fondazioni, enti locali od altro, e non cumulabile con la quota a carico dell'Associazione e il costo complessivo del progetto;

l) *curriculum* dell'associazione di volontariato e degli eventuali partner non istituzionali;

m) altro (specificare):

____

____

____

____

____

____

____

____

DIRETTIVA 2005 VOLONTARIATO - ALLEGATO 2

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

1. Anagrafica dell'organizzazione proponente (capofila/attuatore)

Denominazione ______________________________

____

____

Sede legale ______________________________

____

Sede Operativa ______________________________

Telefono ______________________________; Cell. ______________________________

Fax ______________________________; e-mail ______________________________

Tipologia giuridica ______________________________

____

Presidente dell'Associazione ______________________________

Rappresentante legale ______________________________

2. Informazioni sul responsabile del progetto

Responsabile del progetto ______________________________

Domicilio ______________________________

____

____

Telefono ______________________________; Cell. ______________________________

Fax ______________________________; e-mail ______________________________

Formazione ______________________________

Indicare quante ore dedica al progetto ______________________________

3. Titolo del progetto (per esteso)

4. Durata del progetto
(Indicare la durata in mesi ed in relazione alla descrizione effettuata nelle fasi temporali di attuazione e realizzazione del progetto, tenendo presente sia la pianificazione che i tempi tecnici di realizzazione)

1 mese [__]; 2 mesi [__]; 3 mesi [__]; 4 mesi [__]; 5 mesi [__]; 6 mesi [__];

7 mesi [__]; 8 mesi [__]; 9 mesi [__]; 10 mesi [__]; 11 mesi [__]; 12 mesi [__].

5. Descrizione del progetto e contestualizzazione
(problema rilevato, contesto e utenza di riferimento)

5.a Il Problema / l'esigenza
(Indicare il problema e l'esigenza emersa a cui si intende dare una risposta con il progetto, specificando il percorso che ha portato all'individuazione del problema)

5.b L'idea
(Come è nato il progetto e la motivazione dell'intervento, il contesto e/o la situazione dove è presente il disagio)

5.c Le azioni

(Indicare per ogni obiettivo l'azione o le azioni che s'intendono raggiungere, le cose concrete da fare indicate. Per singolo obiettivo far seguire l'azione o le azioni ad esso pertinenti)

5.d Gli obiettivi

(Indicare i singoli obiettivi che s'intendono promuovere e raggiungere. Elencare e descrivere ogni singolo obiettivo che nel loro insieme metta in evidenza le caratteristiche essenziali del progetto che viene proposto)

5.e Le fasi
(Descrivere le fasi temporali di attuazione e realizzazione del progetto, ossia pianificazione e tempi tecnici di realizzazione)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

5.f Le metodologie utilizzate
(Indicare le metodologie di intervento, anche didattiche, che si intendono attivare ed utilizzare per la realizzazione degli obiettivi, comprese le eventuali criticità che potrebbero emergere)

5.g I principali risultati attesi
(Specificare i risultati che si intendono raggiungere con il progetto)

6. Aspetti innovativi
(Rispetto ad interventi mai sperimentati sul territorio e alla tipologia del bisogno rilevato)

9. Informazioni relative ai destinatari dell'intervento

9.a

Destinatari	**Numero (specificare)**	**Fascia anagrafica (specificare)**	**Sesso (indicare il numero dei destinatari x sesso)**	**Tipologia dell'intervento in relazione al bisogno-problema rilevato (specificare)**
❑ Minori			F _______ ; M _______	
❑ Adolescenti			F _______ ; M _______	
❑ Famiglie			F _______ ; M _______	
❑ Famiglie monoparentali			F _______ ; M _______	
❑ Famiglie disagiate			F _______ ; M _______	
❑ Immigrati			F _______ ; M _______	
❑ Profughi			F _______ ; M _______	
❑ Rifugiati politici			F _______ ; M _______	
❑ Tossicodipendenti			F _______ ; M _______	
❑ Alcoldipendenti			F _______ ; M _______	
❑ Altre dipendenze (specificare)			F _______ ; M _______	
❑ Detenuti			F _______ ; M _______	
❑ Anziani			F _______ ; M _______	
❑ Non autosufficienti			F _______ ; M _______	
❑ Disabili fisici			F _______ ; M _______	
❑ Disabili mentali			F ; M	
❑ Malati di tumore			F _______ ; M _______	
❑ Malati di depressione			F _______ ; M _______	
❑ Prostitute			F _______ ; M _______	
❑ Altro (specificare)				
❑				
❑				

9.b Criteri di individuazione dei destinatari

____
____
____
____
____
____
____
____
____

9.c Modalità di selezione dei destinatari del progetto

____
____
____

____
____
____
____
____
____
____

10. Aree di intervento

- ❑ contrasto di forme e modalità rivolte alla prevenzione del disagio minorile e giovanile;
- ❑ promozione di forme di volontariato che prevedano la partecipazione dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative, di coinvolgimento sociale e di integrazione giovanile;
- ❑ contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani, minori, soggetti con scarso livello di reddito, famiglie monoparentali, persone senza fissa dimora, nomadi, detenuti ed ex detenuti, malati, alcolisti, etc.);
- ❑ creazione di servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i fabbisogni espressi dalle categorie suddette;
- ❑ sviluppo di servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i fabbisogni espressi dalle categorie suddette.

11. Ambito territoriale dell'intervento

- ❑ Quartiere
- ❑ Comune
- ❑ Provincia
- ❑ Regione
- ❑ Altro (specificare) ________________________

12. Formazione per volontari

(Indicare, se previsto per la realizzazione del progetto, le caratteristiche del corso di formazione)

Nome del Corso ____
____

Numero volontari partecipanti ____________________________

13. Autonome verifiche intermedie e finali

Indicare la tipologia degli strumenti utilizzati: ______________________________
____
____

14. Reti di collegamento e/o accordi previsti con altre organizzazioni di volontariato
(Specificare il nome dell'organizzazione e il ruolo-partecipazione svolto per la realizzazione del progetto, oltre al contributo economico, se previsto)
(Aggiungere tante caselle quanti sono i soggetti partecipanti)

Denominazione ______________________; Rappresentate legale ______________________;
Indirizzo sede legale ______________________________________; Città ______________;
Tel. ______________; Fax ______________; E-mail ______________; Cell. ______________;
Referente del progetto ______________________________;
Indicare la tipologia dell'accordo ____
Motivi dell'adesione al progetto ____
____
____

Modalità e strumenti mediante i quali i soggetti sostenitori collaborano al buon andamento del progetto
____
____
____
____
____

15. Reti di collegamento e/o accordi previsti con gruppi informali (composti da almeno 5 unità di età compresa tra i 18 e 29 anni, esclusi i giovani volontari dell'Associazione).
(Specificare il nome del gruppo e il ruolo-partecipazione svolto per la realizzazione del progetto, oltre al contributo economico, se previsto)
(Aggiungere altre caselle se i gruppi risultano in numero superiore)

Denominazione ______________________;

Indirizzo sede legale ______________________________________; Città ______________;

Tel. ______________; Fax ______________; E-mail ______________; Cell. ______________;

Referente del progetto ______________________________;

Motivi dell'adesione al progetto ____
____
____
Modalità e strumenti mediante i quali i soggetti sostenitori collaborano al buon andamento del progetto
____
____

____
____
____

16. Reti di collegamento e/o collaborazioni previsti con cooperative sociali, associazioni di promozione sociali, IPAB e fondazioni
(Specificare il nome e il ruolo-partecipazione svolto per la realizzazione del progetto, oltre al contributo economico se previsto)
(Aggiungere altre caselle se i soggetti sostenitori risultano in numero superiore)

Denominazione ____;
Rappresentate legale ______________________;
Indirizzo sede legale ___________________________; Città __________;
Tel. __________; Fax __________; E-mail __________; Cell. __________;
Referente del progetto ______________________;
Indicare la tipologia dell'accordo ______________________________
Motivi dell'adesione al progetto ______________________________
____
____
____
Valore aggiunto derivante al progetto dalla propria adesione __________________
____
____
____
Modalità e strumenti mediante i quali i soggetti sostenitori collaborano al buon andamento del progetto
____
____
____
____
____

17. Reti di collegamento e/o accordi previste con le scuole di ogni ordine e grado
(Specificare il nome e il ruolo-partecipazione svolto per la realizzazione del progetto, oltre al contributo economico se previsto)
(Aggiungere altre caselle se i soggetti sostenitori risultano in numero superiore)

Denominazione ____;
Insegnante responsabile del progetto ______________________________
Indirizzo della scuola ___________________________; Città __________;
Tel. __________; Fax __________; E-mail __________; Cell. __________;
Indicare la tipologia dell'accordo ______________________________
Motivi dell'adesione al progetto ______________________________
____
____
____
Valore aggiunto derivante al progetto dalla propria adesione __________________

Modalità e strumenti mediante i quali i soggetti sostenitori collaborano al buon andamento del progetto

18. Accordi per collaborazioni con enti locali, enti pubblici e soggetti privati
(Specificare il ruolo e il contributo, anche economico, nella realizzazione del progetto)
(Aggiungere altre caselle se i soggetti sostenitori risultano in numero superiore)

Denominazione ______; Rappresentate legale ______;
Indirizzo sede legale ______; Città ______;
Tel. ______; Fax ______; E-mail ______; Cell. ______;
Referente del progetto ______;
Indicare la tipologia dell'accordo ______
Motivi dell'adesione al progetto ______
Valore aggiunto derivante al progetto dalla propria adesione ______
Modalità e strumenti mediante i quali i soggetti sostenitori collaborano al buon andamento del progetto

19. Eventuali altri contributi (specificare)
(Aggiungere altre caselle se i soggetti sostenitori risultano in numero superiore)

Denominazione ______; Rappresentate legale ______;
Indirizzo sede legale ______; Città ______;
Tel. ______; Fax ______; E-mail ______; Cell. ______;
Referente del progetto ______;
Indicare la tipologia dell'accordo ______
Motivi dell'adesione al progetto ______
Valore aggiunto derivante al progetto dalla propria adesione ______

Modalità e strumenti mediante i quali i soggetti sostenitori collaborano al buon andamento del progetto

20. Specificare la forma giuridica dell'accordo
(Per chi ha risposto ad uno dei seguenti punti: 14-15-16-17-18-19)
(Indicare se già costituita/stipulata o se verrà costituita/stipulata ad approvazione progetto)

21. Volontari impiegati
(Per volontari si intendono persone fisiche che prestano gratuitamente la propria opera e che non possono essere retribuite)

Numero complessivo ____________________

Livello di preparazione ____________________

Attività formativa ricevuta ____________________

Fascia anagrafica di appartenenza ____________________

Maschi ____________

Femmine ____________________

Numero ore settimanali impiegate nella realizzazione del progetto di tutti i volontari
(indicare le ore individuali per unità) ____________________

Ruolo svolto nell'ambito del progetto di tutti i volontari

22. Personale interno coinvolto
(Per personale interno si intendono le persone fisiche già vincolate all'associazione con rapporto di lavoro dipendente o con altre tipologie contrattuali e che verranno destinate, parzialmente o completamente, per il periodo di realizzazione dell'iniziativa approvata, alle attività progettuali)

Numero ___________

Qualifica _____________________

Maschi ____________

Femmine _________________

Ruolo svolto nella realizzazione del progetto _______________________________

23. Personale esterno coinvolto
(per personale esterno si intendono le persone fisiche con le quali l'associazione stipula rapporti di lavoro dipendente o altra tipologia contrattuale specificamente per la realizzazione del progetto)

Numero ___________

Qualifica _____________________

Maschi ____________

Femmine _________________

Ruolo svolto nella realizzazione del progetto _______________________________

24. Eventuali progetti presentati e finanziati negli anni precedenti ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.266 e relazioni finali presentate dall'organizzazione sulle attività svolte e finanziate
(specificare titolo del/dei progetto/i, anno di presentazione e ammontare dell'eventuale finanziamento)

DIRETTIVA 2005 VOLONTARIATO - ALLEGATO 3

PIANO ECONOMICO

TIPOLOGIA DELLE SPESE	COSTI PREVISTI
A – PROGETTAZIONE (massimo 4% del costo complessivo del progetto)	
a.	€
b.	€
c.	€
Totale costi A -	**€**
B - ATTIVITÀ PROMOZIONALI CONNESSE AL PROGETTO (es. seminari e convegni – specificare la tipologia delle attività e dei costi)	
a.	€
b.	€
c.	€
Totale costi B -	**€**
C - FUNZIONAMENTO E GESTIONE (funzionali allo svolgimento del progetto e non per il funzionamento dell'Associazione)	
a. Affitto	€
b. Luce	€
c. Acqua	€
d. Telefono	€
e. Gestione dei locali (es. pulizie, manutenzione)	€
f. Spese amministrative (es. materiale di cancelleria, escluso il personale)	€
g. Altro (specificare)	€

D – ASSICURAZIONE VOLONTARI (obbligatoria)	
a.Assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività progettuale	€
b.Assicurazione per responsabilità civile verso terzi	€
Totale costi D -	**€**
E - RISORSE UMANE (massimo 40% del costo complessivo del progetto)	
1.Personale esterno *(specificare la tipologia delle attività svolte)*	======================
a. Formatori	€
b. Esperti	€
c. Altro (specificare)	€
Subtotale punto 1	€
2.Personale interno *(specificare la tipologia delle attività svolte)*	======================
a. Formatori	€
b. Amministrativi	€
c. Altro (specificare)	€
Subtotale punto 2	€
3. destinatari dell'intervento *(specificare la tipologia delle spese)*	======================
a.	€
b.	€
c.	€
Subtotale punto 3	**€**
Totale costi E -	**€**

F – RIMBORSI SPESE	
1. Spese personale non volontario esterno *(specificarne i compiti)*	=========================
a. Viaggio	€
b. Vitto	€
c. Alloggio	€
d. Altro (specificare la tipologia)	€
Subtotale punto 2	€
2. Spese personale non volontario interno all'Associazione che partecipa al progetto *(specificarne i compiti)*	=========================
a. Viaggio	€
b. Vitto	€
c. Alloggio	€
d. Altro (specificare la tipologia)	€
Subtotale punto 2	€
3. Spese personale volontario, in aderenza a quanto previsto dall'art. 2 legge 266/1991 *(specificarne i compiti)*	=========================
a. Viaggio	€
b. Vitto	€
c. Alloggio	€
d. Altro (specificare la tipologia)	€
Subtotale punto 3	€
Totale costi F -	**€**

G - ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO (Beni strumentali acquistati -quindi **non finanziati** da nessun ente pubblico e/o privato- esclusivamente per la realizzazione del progetto. Specificare la tipologia del bene)	
a.	€
b.	€
c.	€
Totale costi G -	**€**
H - ALTRE VOCI DI SPESA (specificare)	
a. ***Fideiussione*** (obbligatoria pena l'esclusione)	€
b.	€
c.	€
Totale costi H -	**€**
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€
ENTITA' DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO RICHIESTO	**€**
QUOTA A CARICO DELL'ORGANIZZAZIONE PROPONENTE (specificare l'origine e la natura delle risorse, pena l'esclusione)	**€**
ENTITÀ DEL CO-FINANZIAMENTO DA PARTE DI ALTRI ORGANISMI (non cumulabili con la quota a carico dell'Associazione e il costo complessivo del progetto)	**€**

Data ______________________

Firma del Legale Rappresentante
(Indispensabile, pena l'esclusione)

____

05A10045

DIRETTIVA 13 ottobre 2005.

Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri delle associazioni di promozione sociale, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 12, comma 3, lettere *d)* ed *f)*. Anno 2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

EMANA

la seguente direttiva:

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha tra i propri compiti (art. 12, legge 7 dicembre 2000, n. 383):

il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale (comma 3, lettera *d)*;

l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri, nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della medesima legge n. 383, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (comma 3, lettera *f*).

A tal fine l'Osservatorio definisce ogni anno gli ambiti di intervento da considerare prioritari.

Nel quadro di quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 241/1990, il presente provvedimento definisce, da un lato, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione dei progetti/iniziative e, dall'altro, le priorità e i criteri di valutazione.

1. Requisiti soggettivi.

I finanziamenti previsti per la realizzazione delle iniziative/progetti di cui alle lettere *d)* ed *f)* dell'art. 12 citato in premessa possono essere richiesti dalle associazioni di promozione sociale, che risultino iscritte negli appositi registri nazionale, regionali o delle province di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della legge n. 383/2000, all'atto della pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda può essere presentata sia da singole associazioni, sia da più organizzazioni congiuntamente, nel qual caso va indicata l'associazione capofila cui deve essere attribuita, nel caso il progetto/iniziativa venga ammesso a finanziamento, la rappresentanza ed il potere di incassare, anche in nome e per conto delle altre associate, ai fini del progetto mediante formale atto di procura autenticata da notaio.

Nell'ipotesi in cui i progetti sperimentali di cui alla lettera *f)* siano presentati anche in collaborazione con enti locali, responsabile del progetto è in ogni caso l'associazione proponente. Non sono ammesse deleghe per la realizzazione del progetto/iniziativa ad altri soggetti esterni, salvo che nei casi di realizzazione di alcune attività che l'associazione, per mancanza di risorse interne, non è in grado di realizzare e previa esplicita autorizzazione in tal senso della Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

2. Requisiti oggettivi e priorità.

2.1. Ambiti operativi dei progetti di cui alla lettera f)*, art. 12 cit.*

Per l'anno in corso, l'Osservatorio nazionale per l'associazionismo, nella seduta del 15 luglio 2005 ha stabilito che saranno considerati prioritari i progetti, presentati ai sensi della lettera *f)*, i quali si propongono di intervenire nei seguenti ambiti operativi:

interventi di sostegno ed integrazione rivolti alle persone con disabilità;

sostegno a misure in favore di minori, adolescenti e giovani;

interventi di sostegno alle famiglie in condizioni di disagio socio-economico;

interventi di sostegno agli anziani ed ai soggetti in condizioni di marginalità sociale.

2.2. Ambiti operativi delle iniziative di cui alla lettera d)*, art. 12 cit.*

Le iniziative di cui alla lettera *d)* devono riguardare la formazione ed aggiornamento dei membri delle associazioni oppure l'informatizzazione della associazione, con particolare attenzione, nel caso di informatizzazione, al legame fra questa e la formazione nonché alla produzione di banche dati.

L'associazione che abbia ricevuto un finanziamento nei due anni precedenti ai sensi della lettera *d)* per un'iniziativa di informatizzazione non può presentare, per l'anno 2005, una iniziativa, sempre ai sensi della stessa lettera *d)*, che concerna nuovamente l'informatizzazione, da intendersi quale iniziativa che abbia come parte preponderante l'acquisto di hardware.

2.3. Indicazioni relative ai costi.

Le disponibilità finanziarie relative all'anno in corso dovrebbero risultare, come per lo scorso anno, pari a circa € 11.000.000,00.

Tuttavia, una più precisa determinazione dell'ammontare del finanziamento sarà possibile soltanto all'esito delle procedure, tutt'ora in corso, di imputazione contabile di dette risorse finanziarie sul pertinente capitolo di spesa.

Si riserva di rendere noto tale ammontare sul sito del Ministero: http://www.welfare.gov.it/. costituendo tale adempimento comunicazione formale a tutti gli effetti.

Il costo complessivo dell'iniziativa o progetto, di cui si chiede il finanziamento, non può superare i seguenti importi:

iniziative di cui alla lettera *d)*: € 250.000 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno o più associazioni in partenariato tra loro.

Progetti di cui alla lettera *f)*: € 250.000 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno solo ed € 400.000 se a presentare il progetto siano due o più associazioni in partenariato tra loro.

Le iniziative ed i progetti presentati, a pena di inammissibilità, non possono avere un costo superiore a quelli indicati. In ogni caso il/i proponente/i deve/devono porre a proprio carico almeno il 20% dei costi, specificando la fonte da cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati all'attività svolta dall'organizzazione proponente; costo del personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specifico impegno, contenuto nella domanda di finanziamento e riprodotto nel Piano economico (fac simile allegati 1 e 2), costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del progetto/iniziativa al finanziamento, a conferma della concreta capacità dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.

Per quanto concerne le voci di spesa, i compensi per progettazione nell'ipotesi della lettera *d)*, di consulenza e progettazione nell'ipotesi della lettera *f)*, devono essere contenuti entro l'importo massimo dell'8 % del costo complessivo del progetto.

Limitatamente ai progetti presentati ai sensi della lettera *f)*, le spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo devono essere contenuti entro l'importo massimo del 15% del costo complessivo del progetto medesimo.

In ogni caso alla domanda va allegata una dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'associazione proponente o dell'associazione capofila, se il progetto/iniziativa è presentato congiuntamente ad altre, deve dichiarare — sotto la propria responsabilità — che trattasi di progetto/iniziativa mai finanziato prima con questo o altri fondi statali, regionali o di enti locali, nonché se al finanziamento del progetto/iniziativa si prevede che concorreranno altri soggetti e quali le eventuali modalità di partecipazione (fac simile allegato 5).

Inoltre, a pena di inammissibilità, il progetto/iniziativa presentato non potrà avere un costo totale che superi il 100% delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo del proponente relativo all'anno 2004 (se il bilancio è composto da stato patrimoniale e conto economico ci si deve riferire al solo conto economico). Se il progetto/iniziativa è presentato congiuntamente il suo costo non può essere superiore, sempre a pena di inammissibilità, al 100% della sommatoria delle entrate dei rispettivi conti economici delle associazioni di promozione sociale che vi partecipano.

2.4. Durata dei progetti/iniziative.

Le iniziative di cui alla lettera *d)* non possono avere una durata superiore a dodici mesi.

I progetti di cui alla lettera *f)* non possono avere una durata superiore ai diciotto mesi.

3. Presentazione del progetto/iniziativa.

3.1 Motivi di inammissibilità.

A pena di inammissibilità, le domande devono:

1) essere presentate da associazioni di promozione sociale iscritte ai registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000;

2) concernere progetti/iniziative il cui costo complessivo non sia superiore agli importi previsti al punto 2.3;

3) rispettare la durata indicata al punto 2.4;

4) concernere progetti/iniziative il cui costo complessivo non sia superiore al 100% delle entrate iscritte nel bilancio consuntivo 2004 del proponente (o nel solo conto economico nel caso il bilancio sia formato da stato patrimoniale e conto economico) oppure se il progetto/iniziativa è presentato congiuntamente il suo costo non può essere superiore, sempre a pena di inammissibilità, al 100% della sommatoria delle entrate dei rispettivi conti economici delle associazioni di promozione sociale che vi partecipano;

5) essere redatte secondo il modello allegato alla presente direttiva (allegato 1), sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e riportare l'indicazione del capofila nel caso di iniziativa/progetto da realizzarsi tra più associazioni congiuntamente.

6) essere inoltrate, in busta chiusa non trasparente, in originale e su dischetto o CD-ROM, in uno con l'elaborato progettuale debitamente redatto secondo fac simile di cui all'Allegato 2, sottoscritto dal legale rappresentante o dal capofila nel caso di iniziativa/progetto da realizzarsi tra più associazioni congiuntamente;

7) essere corredate, limitatamente alle associazioni iscritte nei registri regionali o provinciali istituiti ai sensi della legge n. 383/2000, da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, redatto conformemente a quanto disposto dall'art. 3 della medesima legge n. 383/2000, nonché di un documento attestante l'iscrizione nei suddetti registri;

8) essere indirizzate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali - Osservatorio nazionale dell'associazionismo - Div. II, via Fornovo n. 8, pal. A - 00192 Roma;

9) pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente direttiva (se la scadenza dovesse cadere in un giorno festivo o di sabato il termine sarà prorogato alle ore 12,30 del giorno seguente). L'inoltro può avvenire tramite raccomandata a.r. o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero mediante consegna a mano da parte di un incaricato dell'associazione — soltanto in tale ultimo caso verrà

rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna — nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30; in ogni caso, sempre a pena di inammissibilità, le domande devono pervenire al Ministero perentoriamente entro le ore 12,30 del venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della direttiva nella *Gazzetta Ufficiale*, restando a rischio dell'associazione l'eventuale ritardo nella spedizione postale o tramite corriere. Qualora tale termine dovesse intervenire in un giorno festivo o di sabato, la scadenza è da intendersi prorogata alle ore 12,30 del primo giorno feriale successivo. L'invio della domanda è ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi questo Ministero esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovuti a cause di forza maggiore.

3.2 Ulteriore documentazione da allegare.

Al progetto/iniziativa per cui si richiede il finanziamento devono essere inoltre allegati:

1) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'associazione o, in caso di progetto congiunto, del rappresentante dell'associazione capofila;

2) la dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel progetto/iniziativa sottoscritta dal legale rappresentante o dal capofila (allegato 3);

3) limitatamente alle iniziative per la lettera *d)*, la dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione attestante che l'associazione non ha percepito contributi pubblici diretti o indiretti (si considerano indiretti anche quelli provenienti da S.p.a. di diritto pubblico come il CONI) per il funzionamento nel 2004 oppure, in caso li abbia ricevuti, attestante l'ammontare dei contributi pubblici percepiti e la percentuale degli stessi sulle entrate del consuntivo 2004 (allegato 4);

4) copia conforme del bilancio consuntivo o rendiconto 2004, al fine del controllo della veridicità di quanto affermato con la comunicazione di cui al punto precedente e del controllo relativamente al limite di costo del progetto di cui al punto 2 (in caso di iniziativa/progetto congiunto deve essere allegato il bilancio consuntivo o rendiconto di tutte le associazioni di promozione sociale proponenti);

5) essere corredate della dichiarazione del rappresentante legale o del capofila di cui al punto 2.3 (allegato 5) relativa al fatto che il progetto/iniziativa non è mai stato finanziato prima nonché se al finanziamento del progetto/iniziativa si prevede che concorreranno altri soggetti e quali le eventuali modalità di partecipazione.

Nel caso la documentazione di cui al presente punto 3.2 risulti mancante in tutto o in parte, la Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali potrà procedere alla richiesta di integrazione che dovrà avvenire entro un termine fissato a pena di improcedibilità della domanda stessa di finanziamento e dell'elaborato progettuale alla successiva fase di valutazione.

4. Valutazione dei progetti e delle iniziative.

4.1. Procedura.

I progetti/iniziative devono recare sulla busta la seguente dicitura: «Progetto Lettera F» o «Iniziativa Lettera D» a seconda della tipologia della domanda presentata.

I progetti e le iniziative pervenute sono dapprima esaminati sotto il profilo dell'ammissibilità delle domande e successivamente si procede alla valutazione dei progetti/iniziative ammessi mediante una commissione nominata dal presidente dell'Osservatorio, che provvederà a redigere due distinte graduatorie (una per i progetti e l'altra per le iniziative) secondo i criteri indicati nella presente direttiva. Le relative graduatorie saranno approvate dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e quindi trasposte in un provvedimento direttoriale. Il finanziamento dei progetti e delle iniziative avverrà secondo l'ordine decrescente dei punteggi indicati nelle due graduatorie ed in detto provvedimento a concorrenza dell'ammontare complessivo delle disponibilità in bilancio.

I progetti e le iniziative possono essere finanziati in misura totale o parziale. Nella seconda eventualità è consentita una rimodulazione quantitativa e proporzionale del progetto/iniziativa, in accordo con l'amministrazione erogante tale comunque da non menomare o pregiudicare il raggiungimento delle principali finalità, secondo le procedure di cui al successivo punto 5.

4.2. Criteri di valutazione delle domande.

I criteri di valutazione dei progetti/iniziative sono i seguenti:

iniziative di cui alla lettera *d)*, comma 3, art. 12, legge n. 383/2000:

Criterio	Punteggio massimo attribuibile
Valutazione iniziativa	35
Presenza sul territorio nazionale	20
Valutazione capacità realizzativa dell'iniziativa (rapporto fra costo iniziativa e entrate bilancio associazione)	10
Dimensione dell'associazione	10
Mancato percepimento di altri contributi statali nell'anno precedente e concernenti il funzionamento dell'associazione (verificata dal bilancio consuntivo/rendiconto 2004)	10
Collegamento fra formazione ed informatizzazione	10
Mancato percepimento di contributi per iniziative sulla stessa lettera D nel 2004	5
TOTALE . . .	100

Considerato l'ammontare delle risorse ed in relazione alla necessità di consentire la realizzazione di iniziative a maggiore diffusione territoriale, nel caso in cui venga raggiunto un punteggio idoneo per l'ammissione al finanziamento tanto dall'iniziativa presentata dall'associazione nazionale quanto dall'iniziativa presentata dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale, verrà finanziata soltanto l'iniziativa a titolarità dell'associazione nazionale.

progetti di cui alla lettera *f)* - comma 3, art. 12, legge n. 383/2000.

Criterio	Punteggio massimo attribuibile
Valutazione del progeto	30
Valenza nazionale del progetto	20
Collaborazione con altri soggetti privati ed enti pubblici (da provare mediante documentazione relativa al progetto presentato)	10
Eccellenza nel rapporto costi/benefici	10
Campi prioritari	10
Valutazione capacità realizzativa del progetto (rapporto costo progetto e entrate del bilancio)	10
Innovatività	5
Presenza di effettivi e validi strumenti di monitoraggio	5
TOTALE . . .	100

Considerato l'ammontare delle risorse ed in relazione alla necessità di consentire la realizzazione di progetti a maggiore diffusione territoriale, nel caso in cui venga raggiunto un punteggio idoneo per l'ammissione al finanziamento tanto dal progetto presentato dall'associazione nazionale quanto dal progetto presentato dal proprio livello di articolazione territoriale o regionale, verrà finanziato soltanto il progetto a titolarità dell'associazione nazionale.

Relativamente ai criteri di valutazione previsti per i progetti di cui alla lettera *f)* e concernenti la collaborazione con gli enti pubblici e le sinergie con altre realtà private (associative e non), si precisa che è necessario produrre idonea documentazione a riguardo, che si riferisca allo specifico progetto presentato ai sensi della presente annualità e non a precedenti rapporti intercorsi fra l'Associazione e gli enti pubblici/soggetti privati. Ai fini dell'idoneità della documentazione, è necessario che non si tratti di un generico plauso per il progetto ma di un concreto impegno dell'ente pubblico/soggetto privato ai fini della sua realizzazione. Nel caso tale impegno si traduca in un co-finanziamento del progetto, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico/soggetto privato che attesti le modalità di partecipazione al progetto e lo specifico impegno finanziario assunto nello stesso; tale contributo dovrà risultare effettivamente identificabile in sede di gestione e controllo del finanziamento e dovrà essere effettivamente accreditato e speso nel corso della realizzazione del progetto per le finalità dello stesso.

4.3. Oneri non ammessi a contributo.

Non sono comunque ammessi a rimborso:

gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione proponente non direttamente connesse al progetto/iniziativa di cui si chiede il finanziamento;

gli oneri relativi a seminari e convegni non collegati e non finanziati dal progetto/iniziativa;

le spese per l'ordinario funzionamento e la gestione dell'organizzazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *d)*, comma 3, art. 12, legge n. 383 citata;

oneri figurativi o costi potenziali (es. costo del volontari impegnati)

ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto/iniziativa.

5. Progetti/iniziative ammessi a finanziamento.

Nei casi di finanziamento parziale delle iniziative/progetti ai sensi di quanto previsto al precedente punto 4.1, le associazioni che intendano realizzare le attività procedono alla rimodulazione delle stesse o a comunicare l'assunzione a proprio carico dell'ammontare dell'importo eccedente il finanziamento pubblico concesso. La proposta di rimodulazione dovrà essere presentata a pena di decadenza dal finanziamento, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'amministrazione, la quale, a sua volta, provvederà a valutarla ed eventualmente ad accettarla. In ogni caso le associazioni di promozione sociale dovranno trasmettere entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento o di accettazione della rimodulazione nell'eventualità in cui questa venga presentata:

l'indicazione del legale rappresentante (o del capofila);

una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che il legale rappresentante dell'associazione e il responsabile del progetto non hanno riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari o per reati contro il patrimonio;

un prospetto esecutivo del progetto/iniziativa solo nel caso di rimodulazione;

copia del bilancio preventivo 2005, se statutariamente previsto;

codice fiscale dell'associazione;

estremi del conto corrente bancario, corredato di CAB e ABI, intestato all'associazione per l'accreditamento del finanziamento assegnato.

Al fine di facilitare il controllo della gestione e dello stato finanziario del progetto l'associazione dovrà utilizzare una codificazione contabile appropriata inerente il progetto/iniziativa.

Nel caso in cui i documenti di cui sopra non siano stati inviati nei termini previsti ed in assenza di motivate giustificazioni, l'amministrazione procederà alla dichiarazione di decadenza dal finanziamento.

L'avvio del progetto/iniziativa dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione, ogni eventuale e motivata richiesta di differimento, dovrà essere espressamente autorizzata dalla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali. Il legale rappresentante dell'associazione (o del capofila) dovrà inviare esplicita dichiarazione recante l'indicazione della effettiva data di inizio delle attività nel rispetto delle modalità indicate dall'amministrazione, intendendosi per tali anche le attività propedeutiche, e la previsione della durata del progetto (nel rispetto di quella inizialmente indicata).

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia dato corso ai finanziamenti assegnati (es. rinuncia, mancato invio entro i termini della documentazione richiesta, ecc.), potrà subentrare nel finanziamento l'associazione il cui progetto/iniziativa sia risultato immediatamente successivo, nella graduatoria, a quelli finanziati.

È fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare, in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto/iniziativa, la circostanza che il medesimo è finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. Modalità di erogazione del finanziamento.

Il finanziamento viene erogato in due fasi:

una prima quota, su richiesta del beneficiario, fino ad un massimo del 70% del contributo concesso, è versata previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi del successivo punto 7;

il saldo è erogato al termine della realizzazione del progetto/iniziativa, a seguito dell'esito positivo del controllo da parte dell'Amministrazione nella relazione e rendicontazione finale, presentate dall'associazione, attestante i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonché i costi sostenuti e/o impegnati per la realizzazione del progetto/iniziativa e corredata dalle relative fatture e/o dai giustificativi di spesa in originale.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva la facoltà di effettuare controlli anche in itinere.

7. Fideiussione.

A garanzia dell'anticipo richiesto (pari ad un massimo del 70% del contributo ministeriale complessivamente concesso al progetto) le associazioni beneficiarie dovranno stipulare apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

Tale fideiussione, che costituisce costo imputabile al progetto, deve essere presentata dall'associazione contestualmente alla richiesta di anticipo da parte delle associazioni di volontariato e costituisce condizione necessaria al fine della erogazione del contributo.

Il rilascio della fideiussione è previsto da parte degli istituti bancari e da parte di intermediari finanziari non bancari iscritti negli elenchi previsti dal decreto legislativo n. 385/1993, e specificatamente:

1) elenco generale tenuto dall'Ufficio italiano cambi (art. 106), consultabile sul sito «http://www.uic.it»;

2) elenco speciale vigilato dalla Banca d'Italia (art. 107), consultabile sul sito «http://www.bancaditalia.it»;

3) elenco delle imprese autorizzate da ISVAP all'esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito «http://www.isvap.it».

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa devono necessariamente contenere:

a) la clausola della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile;

b) la previsione che, nel caso in cui l'Amministrazione rilevi a carico delle associazioni beneficiarie delle inadempienze legate alla realizzazione del progetto, il fideiussore si impegni, rinunciando ad opporre eccezioni, a pagare irrevocabilmente e senza indugio a fronte di una semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione;

c) l'esplicita dichiarazione della permanenza della loro validità, in deroga all'art. 1957 del codice civile, fino al ventiquattresimo mese successivo alla data di rendicontazione finale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione.

8. Monitoraggio in itinere.

L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo può sottoporre i progetti/iniziative ammessi a finanziamento a verifiche sia nel corso della loro realizzazione, sia a conclusione delle attività, per valutare il raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli prefissati.

In ogni caso le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute ad inviare, semestralmente, alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali una relazione sullo stato di avanzamento del progetto/iniziativa, accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel semestre di riferimento.

Nel caso di accertamento di cause che inducano a ritenere non realizzabile la prosecuzione del progetto/iniziativa, ovvero di un uso del finanziamento non conforme alle finalità per le quali è stato erogato, l'ufficio competente può, in qualsiasi momento, disporre l'interruzione degli accrediti, revocare il finanziamento e chiedere la restituzione delle somme già versate.

Roma, 13 ottobre 2005

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 260

ALLEGATO 1: domanda di finanziamento

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il volontariato,
l'associazionismo
e le formazioni sociali
Osservatorio nazionale dell'associazionismo
Via Fornovo,8 – Pal. A
00192 Roma

OGGETTO: *Domanda di finanziamento per l'esercizio finanziario 2004 ai sensi dell'art. 12, lett. _____, della legge 7 dicembre 2000, n.383.*

Il sottoscritto____ rappresentante legale della ____ con sede legale nel comune di ____ __________ provincia di _______________
Indirizzo____
cap. ___________________ tel. __________________ fax____________________
e-mail ____

-avente natura giuridica di:

- ☐ associazione con personalità giuridica
- ☐ associazione priva di personalità giuridica

- Avente come soci:

- ☐ Persone fisiche
- ☐ Persone giuridiche
- ☐ Persone fisiche e giuridiche

- iscritta al Registro (nazionale/regionale/provinciale) delle associazioni di promozione sociale con provvedimento n. ____, del_____________;

- che opera senza fini di lucro, anche indiretto, attraverso le seguenti attività:

A. ____
B. ____
C. ____
D. ____

chiede, ai sensi dell'art.12, lett. ____, legge 7 dicembre 2000, n.383, l'assegnazione di un finanziamento, per l'importo di € ______________,[1] da destinare alla realizzazione del progetto/iniziativa, allegato alla presente domanda, dal titolo:

[1] L'importo richiesto va calcolato riducendo il costo complessivo del progetto/iniziativa di almeno il 20%, che rimane a carico dell'organizzazione richiedente il finanziamento (si veda 2.3. Indicazioni relative ai costi).

____
____
____
rivolto a____________ ____

Solo nel caso si tratti di iniziativa ai sensi della lettera D, articolo 12, aggiungere la seguente dichiarazione:
L'iniziativa si riferisce a:

- ❑ Informatizzazione
- ❑ Banche Dati
- ❑ Formazione ed aggiornamento

Si dichiara che la quota a carico dell'associazione proponente/gruppo di associazioni proponenti è di € ______________________, pari al ….. (almeno il 20%) del costo complessivo del progetto/iniziativa.

Data_____________________ Firma del legale rappresentante

____

Timbro dell'Associazione

Da compilare solo nel caso di presentazione congiunta con altre associazioni

Le sottoscritte Associazioni dichiarano che, in caso di ammissione a finanziamento dell'iniziativa/progetto trasmetteranno atto di procura, con firma autenticata del legale rappresentante autenticata da un notaio, costituente mandato con rappresentanza ed all'incasso alla Associazione ………………. , con sede legale in ………., sin d'ora individuata come capofila

Data____________________ Firme dei legali rappresentanti delle Associazioni ______________

____

____

Timbri delle Associazioni

ALLEGATO 2: ***formulario di presentazione del progetto/iniziativa***

Titolo del progetto/iniziativa:

(per esteso)

Descrizione del progetto/iniziativa (massimo 2 pagine):

L'idea da cui è nato il progetto/iniziativa I motivi Gli obiettivi Le fasi di attuazione (da esplicare in relazione allo schema successivo) Le metodologie I principali risultati attesi Coinvolgimento di enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese, sindacati (da documentare con precisi impegni scritti dei soggetti)

Destinatari finali dell'intervento (per destinatari si intendono solamente i destinatari finali del progetto/iniziativa e non i potenziali interessati. Nel caso si tratti di iniziative di informatizzazione, è necessario indicare il numero di soggetti coinvolti e, nel caso di realizzazione di un sito, degli effettivi visitatori/utenti del sito e non dei potenziali utenti):

Numero Maschi Femmine Fascia Anagrafica (specificare anche la fascia anagrafica di appartenenza)

Ambiti operativi dei progetti/iniziative (Punto 2.1 e 2.2 della Direttiva)

• ………. • ……… • ………. • ……….

Ambito territoriale dell'intervento (Nazionale se si svolge in almeno tre regioni non confinanti, regionale nel caso si svolga in 3 regioni confinanti, in due regioni o in almeno 1/3 delle province presenti all'interno di una sola regione, altro se si svolge in meno di 1/3 delle province presenti all'interno di una sola regione):

Nazionale (indicare tassativamente il nome e il numero delle regioni e delle province in cui si svolge) Regionale (indicare tassativamente il nome e il numero delle regioni e delle province in cui si svolge) Altro (indicare tassativamente il nome ed il numero delle province in cui si svolge)

Aspetti innovativi e caratteristiche sperimentali (queste ultime per progetto presentato ai sensi dell'art. 12, lett. f) citato):

(specificare)

Trasferibilità del modello adottato:

(specificare)

Reti di collegamento previste con altre organizzazioni o gruppi informali:

(specificare tipologia di organizzazione e documentare i collegamenti previsti per il progetto con idonea documentazione scritta della controparte)

Accordi per collaborazioni con enti locali, enti pubblici e soggetti privati:

(specificare e documentare le collaborazioni previste per il progetto con idonea documentazione scritta della controparte)

Eventuali altri contributi:

(specificare)

Durata del progetto/iniziativa (Punto 2.4 Direttiva)

(specificare data di inizio e durata in mesi)

Sviluppo temporale ed operativo del progetto/iniziativa (riportare in modo analitico le fasi di sviluppo temporale ed operativo del progetto/iniziativa) NEL CASO IL PROGETTO/INIZIATIVA SIA PRESENTATO CONGIUNTAMENTE DA PIU' ASSOCIAZIONI, SI DEVE INDICARE, PER OGNI FASE E ATTIVITA' L'ASSOCIAZIONE CHE LA REALIZZERA'

Fase di articolazione del progetto/iniziativa	Attività previste (indicare per ciascuna fase le attività previste)	Durata
	DURATA TOTALE DEL PROGETTO/INIZIATIVA	

Diagramma di Gannt del progetto/iniziativa (schematizzazione grafica del punto precedente, con indicazione dei rapporti fra le varie fasi/attività)

*Compilare il diagramma di Gannt per tutta la durata del progetto/iniziativa. Per **attività** si intendono quegli aspetti operativi che denotano una certa omogeneità al loro interno, che possono essere definiti da un risultato/prodotto preciso, che hanno un arco temporale definibile e le cui risorse (fisiche e umane da impiegare siano chiaramente identificabili. Ad esempio, sono da considerarsi tali: la predisposizione di una banca dati; gli incontri o i seminari; la progettazione di siti Internet; la preparazione di un corso di formazione; la realizzazione del corso stesso; le attività di disseminazione dei risultati; l'effettuazione di studi o ricerche, ecc.*

Le attività di gestione o di amministrazione che si effettuano in maniera costante durante tutta la durata del progetto/iniziativa, non rientrano in questo tipo di attività. Il diagramma va compilato indicando sulla colonna "Fasi/Attività", per ciascuna fase, le attività del progetto/iniziativa e annerendo, la relativa riga, in corrispondenza del periodo (espresso in mesi) di svolgimento di ciascuna attività. Il mese 1 corrisponde al mese di avvio del progetto/iniziativa.

È necessario mettere in evidenza le correlazioni esistenti fra le varie attività, cioè indicare il rapporto di dipendenza esistente fra le stesse, chiarendo quando l'inizio di una attività dipende dalla conclusione di un'altra o quando vi sia indipendenza fra le stesse.

	MESI																	
A. FASI/ATTIVITA'	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Anagrafica dell'associazione proponente/capofila:

Denominazione:
Indirizzo, telefono, fax:
Tipologia giuridica:
Numero Soci:
Sede dove è possibile consultare il registro soci:
Numero Sedi:
Numero Regioni in cui è presente:
Numero Province in cui è presente:
Nome del rappresentante legale:
Nome del responsabile del progetto/iniziativa:

Anagrafica dell'altra associazione/associazioni di promozione sociale che partecipano al progetto/iniziativa: (da compilare per ogni altra associazione partecipante al progetto/iniziativa)

Denominazione: Indirizzo, telefono, fax: Tipologia giuridica: Numero Soci: Sede dove è possibile consultare il registro soci: Numero Sedi: Numero Regioni in cui è presente: Numero Province in cui è presente: Nome del rappresentante legale: Nome del responsabile del progetto/iniziativa:

Volontari impiegati nel progetto/iniziativa (per volontari si intendono persone fisiche che prestano gratuitamente la propria opera e che non possono essere retribuite)

Numero complessivo Maschi Femmine Livello di istruzione Attività formativa ricevuta Fascia anagrafica di appartenenza Contenuti dell'attività svolta Numero ore settimanali impiegate nella realizzazione del progetto/iniziativa

Personale interno coinvolto (per personale interno si intendono le persone fisiche che hanno già un rapporto di lavoro a vario titolo con l'associazione e che verranno destinate, per il periodo di realizzazione del progetto/iniziativa, a seguire lo stesso):

Numero Qualifica Ruolo svolto nella realizzazione del progetto/iniziativa

Personale esterno coinvolto (per personale esterno si intendono le persone fisiche che non hanno già un rapporto di lavoro con l'associazione, a vario titolo, per la realizzazione del progetto. In caso, viceversa, di contratto d'opera, tale voce va considerata come "acquisto servizi" e non come personale esterno coinvolto):

Numero Qualifica Ruolo svolto nella realizzazione del progetto/iniziativa

PIANO ECONOMICO

VOCI DI COSTO	TOTALE COSTO DEL PROG./INIZ.	QUOTA DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO	QUOTA PRIVATA A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE - almeno 20% (da indicare solo nel totale)	FONTE DI FINANZIAMENTO PER LA QUOTA PRIVATA A CARICO DELL' ASSOCIAZIONE (da indicare solo nel totale)
Spese di progettazione esclusa redazione progetto inviato (cfr. n. 2.3 della Direttiva) max 8%				
Personale esterno				
Personale interno				
Acquisto servizi				
Consulenze				
Attività promozionali connesse al progetto				
Personale esterno				
Personale interno				
Acquisto servizi				
Spese di funzionamento e gestione				
Personale esterno				
Personale interno				
Acquisto servizi				
Altro				
Costo realizzazione progetto inviato				
Spese di viaggio, vitto, alloggio				
Personale interno				
Personale esterno				
Volontari				
Spese per attrezzature, materiale didattico e di consumo, beni strumentali (da quantificare in non più del 15% per i soli progetti di cui alla lettera f), art. 12, legge 383/2000 (cfr. punto 2.3. della Direttiva)				
Spese per fideiussione (punto 7 Direttiva)				
Altre voci di costo (da specificare da parte dell'associazione)				
TOTALE	**COSTO DEL PROG./INIZ.**	**FINANZIAMENTO RICHIESTO (MASSIMO 80% DEL COSTO DEL PROG./INIZ.)**	**QUOTA ASSOCIAZIONE (ALMENO 20% DEL TOTALE)**	**FONTE DI FINANZIAMENTO PER LA QUOTA ASSOCIAZIONE**

(Firma) Il Legale Rappresentante
o del Capofila

Timbro dell'Associazione
o del Capofila

ALLEGATO 3: ***dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel progetto***

Il sottoscritto ……., legale rappresentante dell'associazione …… dichiara, ai sensi della normativa vigente, che le informazioni contenute nella scheda progettuale e nel presente piano economico sono autentiche e veritiere.

Data

(Firma) Il Legale Rappresentante

o del Capofila

Timbro dell'Associazione
o del Capofila

ALLEGATO 4: ***dichiarazione relativa ai contributi per il funzionamento percepiti nel*** **-2004**

Il sottoscritto ……., legale rappresentante dell'associazione …… dichiara, ai sensi della normativa vigente, che l'associazione ….. ha/non ha percepito contributi pubblici, diretti o indiretti, per il funzionamento nel corso del 2004 per un totale di contributi …… pari al …..% rispetto alle entrate iscritte a bilancio.

Data

(Firma) Il Legale Rappresentante

o del Capofila

Timbro dell'Associazione
o del Capofila

ALLEGATO 5: ***dichiarazione relativa al fatto che si tratta di progetto/iniziativa mai finanziato prima e dei soggetti che concorreranno al finanziamento***

Il sottoscritto ……., legale rappresentante dell'associazione …… dichiara, ai sensi della normativa vigente, che il progetto/iniziativa presentato dall'associazione ….. non è mai stato finanziato prima e che allo stesso parteciperanno come finanziatori i seguenti soggetti:……..

Data

(Firma) Il Legale Rappresentante

o del Capofila

Timbro dell'Associazione
o del Capofila

05A10044

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Cremona nel giorno 22 settembre 2005, dalle ore 11 alle ore 13, a causa di un'assemblea del personale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Cremona ha comunicato, con nota n. 493/D/ms del 22 settembre 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 22 settembre 2005, motivata da un'assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 7 ottobre 2005, prot. n. 2152/2005, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 ottobre 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A10081

PROVVEDIMENTO 12 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale delle entrate di Cervignano del Friuli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Cervignano del Friuli i giorni 5 e 6 ottobre 2005.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto, scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Cervignano del Friuli, ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio con la nota del 6 ottobre 2005, a seguito di guasto alle linee telefoniche e ai collegamenti informatici.

Il Garante del contribuente del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001, ha confermato con apposita nota n. 228 dell'11 ottobre 2005, il citato mancato funzionamento al pubblico.

Riferimenti normativi dell'atto:

Legge 27 luglio 2000, n. 212, che all'art. 10 modifica le norme succitate;

l'art. 2 del decreto-legge del 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/udg;

decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli n. 57 e 73;

decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle Agenzie;

decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000 che stabilisce che le Agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 12 ottobre 2005

Il direttore regionale f.f.: CONTE

05A10062

PROVVEDIMENTO 14 ottobre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Vercelli in data 4 ottobre 2005, dalle ore 10 alle ore 13.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli, a causa dell'assemblea del personale, è stato chiuso al pubblico il giorno 4 ottobre 2005 dalle ore 10 alle ore 13. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 6619/APC/05/ (14.4) dell'11 ottobre 2005, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 14 ottobre 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A10082

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 3 ottobre 2005.

Proroga dei termini per la trasmissione dei dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie, relative alla distribuzione del gas naturale ed alla fornitura di gas diversi dal gas naturale, per gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006. (Deliberazione n. 207/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 ottobre 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);

la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 169/05;

la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 170/05;

la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05 (di seguito: deliberazione n. 171/05);

Considerato che:

l'art. 12, comma 1, della deliberazione n. 170/04 prevede che le imprese di distribuzione di gas naturale trasmettano i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie formulate secondo il regime ordinario, relative agli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it); e che detta modulistica è stata pubblicata in data 5 agosto 2005;

l'art. 13, comma 1, della deliberazione n. 173/04 prevede che le imprese di fornitura di gas diversi da gas naturale trasmettano i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie formulate secondo il regime ordinario, relative agli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità; e che detta modulistica è stata pubblicata in data 5 agosto 2005;

l'art. 4, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione n. 171/05 prevede che le imprese di distribuzione di gas naturale e di fornitura di gas diversi da gas naturale trasmettano i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie formulate secondo il regime individuale, relative agli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità; e che detta modulistica è stata pubblicata in data 11 agosto 2005;

è stata richiesta da parte di alcune tra le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese

di distribuzione del gas, e segnatamente da parte di Anigas, con nota in data 9 settembre 2005 (prot. Autorità n. 20178) e di Federutility, con nota in data 19 settembre 2005 (prot. Autorità n. 21325), una proroga del termine di trasmissione dei dati di cui ai precedenti alinea, motivando tale richiesta con il completo assorbimento del periodo estivo nel termine indicato, con la problematica ricostruzione degli elementi richiesti per i due anni termici nonché con la necessità di ricorrere a chiarimenti interpretativi che sono stati resi disponibili solo successivamente alla pubblicazione della modulistica;

gli uffici dell'Autorità hanno ricevuto numerose richieste, analoghe a quelle di cui al precedente alinea, da parte di singole imprese di distribuzione;

Ritenuto che:

sia opportuno prorogare il termine per la trasmissione dei dati relativi alla determinazione delle proposte tariffarie, ai sensi delle deliberazioni n. 170/04, n. 173/04 e n. 171/05, al 21 ottobre 2005;

Delibera:

1. Di prorogare il termine per la trasmissione dei dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative agli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, di cui all'art. 12, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata, all'art. 13, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata e all'art. 4, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05, al 21 ottobre 2005.

2. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore alla data della sua pubblicazione.

Milano, 3 ottobre 2005

Il presidente: ORTIS

05A10063

DELIBERAZIONE 3 ottobre 2005.

Avvio di procedimento per l'ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato 3 dicembre 2004, n. 1866/05, in merito a controversia tra la società Becromal Spa e la società AEM Spa di Milano. (Deliberazione n. 208/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 ottobre 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), in particolare l'art. 2, comma 12, lettere *m)* ed *n)*, e comma 20, lettera *d)*;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 febbraio 1999, n. 13, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 13/99);

la nota dell'Autorità prot. AP/M00/1494/eb in data 6 luglio 2000 resa dal Direttore *pro tempore* dell'Area Elettricità dell'Autorità (di seguito: la nota) in riscontro e rigetto di una istanza presentata dalla società Becromal Spa in data 14 febbraio 2000 (prot. Autorità n. 002680) (di seguito: la lettera);

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01 (di seguito: deliberazione n. 228/01), come successivamente modificato e integrato;

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato;

la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2004, n. 182/04;

la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2004, n. 183/04 (di seguito: deliberazione n. 183/04);

la decisione del Consiglio di Stato 3 dicembre 2004, n. 1866/05 (di seguito: decisione n. 1866/05).

Considerato che:

con lettera in data 14 febbraio 2000, la società Becromal Spa (di seguito: Becromal) segnalava all'Autorità che la società AEM Spa di Milano (di seguito: AEM Milano), gestore della rete di distribuzione cui era allacciato il proprio stabilimento sito nel comune di Rozzano, aveva indebitamente trascurato, ai fini dell'inquadramento del rapporto di erogazione del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica, allora disciplinato, quanto alle condizioni economiche, dalla deliberazione n. 13/99, di valutare la sollecitazione di detta società a dar corso alla definizione di modalità di esercizio del servizio di vettoriamento adeguate alla particolare situazione della richiedente;

in particolare, Becromal identificava le «motivate esigenze» costituenti presupposto per l'applicazione di corrispettivi per il vettoriamento in deroga a quelli determinati sulla base della deliberazione n. 13/99, nei rapporti intercorsi sin dal 1987 con la società AEM Milano, concessionaria del servizio nell'area territoriale su cui insiste lo stabilimento di Becromal, sostanziatisi nella partecipazione di questa, in misura pari alla metà, agli oneri per la realizzazione della infrastruttura di rete necessaria per il prelievo dell'energia elettrica destinata ad alimentare lo stabilimento e nella corresponsione di un canone annuo a fronte dell'uso parziale di un trasformatore;

la nota respingeva l'istanza sulla, ritenuta, assorbente considerazione che, pur in presenza di circostanze che in astratto, salve le necessarie verifiche tecnico-economiche, avrebbero potuto effettivamente integrare esigenze rilevanti ai fini della autorizzazione di un contratto in deroga, ai sensi dell'art. 4 della deliberazione n. 13/99, le parti del rapporto commerciale di

vettoriamento funzionale all'esecuzione del contratto di approvvigionamento, la stessa AEM Milano e la società tedesca RWE, con la quale Becromal aveva concluso nel libero mercato il contratto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria all'alimentazione dello stabilimento, non avevano concordato l'impostazione di un tale contratto in deroga sottoponendolo all'Autorità per l'autorizzazione; e che, in estrema sintesi, il rigetto veniva pronunciato dal momento che Becromal non era parte del rapporto di vettoriamento rilevante e quindi legittimata a gestirne l'inquadramento contrattuale, che la disposizione invocata escludeva interventi prescrittivi dell'Autorità e che la questione sollevata riguardava strettamente i rapporti interni tra AEM Milano e la stessa Becromal;

il regime tariffario definito con la deliberazione n. 13/99 è stato sostituito dalla deliberazione n. 228/01 che, introducendo, per il periodo 1º gennaio 2002-31 gennaio 2004, una nuova disciplina fondata sul sistema delle opzioni tariffarie, non prevede la possibilità di convenire contratti in deroga; e che tale sistema è stato sostanzialmente recepito dalla deliberazione n. 5/04 per il periodo 1º febbraio 2004-31 dicembre 2007;

le esigenze di tutela segnalate da Becromal, relative alla definizione di condizioni per il vettoriamento in deroga rispetto a quelle di cui alla deliberazione n. 13/99, sono riferite al periodo che precede l'entrata in vigore del nuovo regime tariffario definito con la deliberazione n. 228/01; e che, con riferimento ai periodi successivi, Becromal non ha evidenziato il reiterarsi delle incoerenze sopra segnalate;

con la decisione n. 1866/05, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado resa dal TAR per la Lombardia in ordine alla impugnazione della lettera da parte di Becromal disponendone l'annullamento e, conseguentemente, ha ordinato l'esecuzione del dispositivo in sede amministrativa;

con riferimento a tale ultimo profilo, la decisione n. 1866/05 reca puntuali indicazioni in ordine all'inquadramento giuridico dell'azione amministrativa di esecuzione sotto il profilo delle competenze che debbono essere esercitate e dei parametri in relazione al cui apprezzamento nel caso concreto deve dispiegarsi la discrezionalità tecnica dell'Autorità; e che tale indicazioni sono in tal modo sintetizzabili:

a) la nota recava una segnalazione idonea a stimolare l'esercizio, doveroso, della funzione di valutazione degli atti di iniziativa o impulso, prevista in generale dall'art. 2, comma 12, lettera *m)*, della legge n. 481/1995, nello specifico attraverso il controllo, riportabile alla funzione di cui all'art. 2, comma 12, lettera *n)*, sulla congruità della tariffa che nel concreto sarebbe stata praticata alla società segnalante;

b) l'attività di cui alla precedente lettera *a)* è diretta alla acquisizione di elementi ai fini della eventuale adozione, con effetti retroattivi, del «provvedimento di tutela che l'Autorità riterrà più opportuno» ossia di un provvedimento prescrittivo che imponga, si deve ritenere nell'esercizio della potestà di cui all'art. 2, comma 20, lettera *d)*, della legge n. 481/1995, ad AEM Milano la conformazione delle condizioni economiche del rapporto di vettoriamento intercorso con il fornitore di energia elettrica della segnalante nel periodo al livello che sia ritenuto eventualmente più congruo in esito al controllo operato in rapporto ai parametri di seguito indicati;

c) al fine di cui alla precedente lettera *b)*, l'Autorità dovrà tenere conto delle ragioni peculiari della posizione di Becromal, industria cd. energivora avente un rapporto di lunga data con AEM Milano, «che ha contribuito alle spese di impianto di talune apparecchiature di alimentazione elettrica, assumendosi prima l'obbligo di corresponsione di un canone annuo a fronte dell'uso parziale di un trasformatore e poi contribuendo alla realizzazione di una speciale sezione di trasformazione specificamente dedicata all'alimentazione dello stabilimento»; nonché, in rapporto alle suddette ragioni, verificare «se il praticare a Becromal le tariffe previste per la generalità degli utenti non determini una soglia di redditività dell'esercente il servizio superiore a quella consentita, perché dimentica degli oneri speciali sopportati da Becromal»;

la deliberazione n. 138/04, da un lato, intesta in capo alla direzione tariffe il compito di esaminare reclami, istanze e segnalazioni in materia tariffaria e, dall'altro lato, attribuisce alla direzione energia elettrica il compito di controllare l'attuazione della regolazione delle condizioni di accesso alla rete e di gestire, in tale materia, i relativi procedimenti individuali;

le valutazioni e le verifiche cui l'Autorità è tenuta in forza della decisione n. 1866/05, pur avendo ricadute di natura tariffaria, sono strettamente connesse con profili riferiti alla regolazione delle condizioni di accesso alla rete;

Ritenuto che sia necessario avviare il procedimento per l'ottemperanza alla decisione n. 1866/05 nei termini sopra indicati, intestandone la responsabilità, al fine di assicurare la coerenza tra le azioni e i vincoli derivanti dalla decisione sopra richiamata, al direttore della direzione legislativo e legale, che acquisisce i necessari apporti della direzione tariffe e della direzione energia elettrica;

Delibera:

1. Di avviare un procedimento volto, in ottemperanza alla decisione n. 1866/05, alla valutazione della segnalazione presentata da Becromal con lettera in data 14 febbraio 2000 (prot. Autorità n. 002680), sotto il profilo della congruità delle tariffe per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica praticate da AEM Milano, nel periodo di vigenza della deliberazione n. 13/99, nei confronti del fornitore dell'energia elettrica destinata ad alimentare lo stabilimento della segnalante sito nel comune di Rozzano (Milano), ai fini della adozione del provvedimento di tutela che si renda eventualmente necessario ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *d)*, della legge n. 481/1995.

2. Di attribuire la responsabilità del procedimento al direttore della direzione legislativo e legale, che acquisisce i necessari apporti della direzione tariffe e della direzione energia elettrica.

3. Di fissare in sessanta giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento.

4. Di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro trenta giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3.

5. Di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della direzione legislativo e legale.

6. Di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie.

7. Di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di trenta giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001;

8. Di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle società:

Becromal, con sede in via E. Ch. Rosenthal n. 5, Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano);

AEM Milano, con sede in corso di Porta Vittoria n. 4 - Milano.

9. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 3 ottobre 2005

Il presidente: ORTIS

05A10064

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 ottobre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1953
Yen	138,19
Lira cipriota	0,5731
Corona ceca	29,740
Corona danese	7,4629
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67670
Fiorino ungherese	253,51
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9000
Corona svedese	9,4650
Tallero sloveno	239,52
Corona slovacca	38,933
Franco svizzero	1,5511
Corona islandese	72,09
Corona norvegese	7,8000
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3625
Nuovo leu romeno	3,6075
Rublo russo	34,2470
Nuova lira turca	1,6334
Dollaro australiano	1,5919
Dollaro canadese	1,4062
Yuan cinese	9,6706
Dollaro di Hong Kong	9,2745
Rupia indonesiana	12054,60
Won sudcoreano	1261,94
Ringgit malese	4,5118
Dollaro neozelandese	1,7123
Peso filippino	66,590
Dollaro di Singapore	2,0261
Baht tailandese	48,874
Rand sudafricano	7,8953

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A10156

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica relativo alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Garda»

Nel comunicato relativo alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Garda», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 20 settembre 2005, alla pag. 61, prima colonna, all'art. 6 devono essere apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1)

	Intervallo di mediana	
	min	max
Fruttato di oliva	>0	≤6
Fruttato maturo	0	≤6
Fruttato verde	0	≤6
Mandorla	0	≤5
Dolce	>0	≤8
Amaro	0	≤5
Piccante	0	≤6

al comma 2)

	Intervallo di mediana	
	min	max
Fruttato di oliva	>0	≤6
Fruttato maturo	0	≤6
Fruttato verde	0	≤6
Mandorla	0	≤5
Dolce	>0	≤8
Amaro	0	≤5
Piccante	0	≤6

al comma 3)

	Intervallo di mediana	
	min	max
-Fruttato di oliva	>0	≤6
-Fruttato maturo	0	≤6
-Fruttato verde	0	≤6
-Mandorla	0	≤5
-Dolce	>0	≤8
-Amaro	0	≤5
-Piccante	0	≤6

05A10060

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 4 agosto 2005 del Ministero per i beni e le attività culturali, riguardante: «Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per il credito sportivo.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 6 settembre 2005).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 28, seconda colonna, all'art. 15, comma 1, al penultimo rigo, dove è scritto: «... di cui alle lettere da *(e)* ad *(i)* del precedente art. 3, comma 1, eletti dal consiglio su indicazione dei predetti partecipanti.»; leggasi: «... di cui alle lettere da *(c)* ad *(i)* del precedente art. 3, comma 1, eletti dal consiglio su indicazione dei predetti partecipanti.».

05A10068

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501249/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 1 0 2 5 *

€ 1,00